

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
SEDE REFERENTE:	
DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	138
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	155
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico impiego. Atto n. 494 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	157
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana	163
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa naturale del musicista Roncole Verdi. Emendamenti nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
SEDE REFERENTE:	
DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	166
ALLEGATO (<i>Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge</i>)	176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.45 e dalle 16.45 alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, fa presente che un provvedimento così voluminoso e complesso quale quello oggi all'esame della Commissione poco si presta a valutazioni sintetiche e sembra piuttosto caratterizzarsi per l'eterogeneità e, non di rado, la frammentarietà dei contenuti. Segnala che a rilievi di questo tipo si prestavano del resto non pochi provvedimenti di manovra adottati negli anni più recenti nel tentativo di ottenere, in tempi brevissimi, risultati estremamente ambiziosi al fine di fronteggiare la cosiddetta crisi debiti sovrani che, alimentata dalla speculazione finanziaria e contrastata con eccessiva titubanza ed incertezza a livello dell'Unione europea, continua ad affliggere con particolare intensità il nostro Paese. Ritiene, tuttavia, che, nella fattispecie, il significato politico e, in particolare, di politica economica e finanziaria del provvedimento in esame è estremamente chiaro e va valutato senz'altro assai positivamente. Da un lato, infatti, il decreto-legge conferma l'indirizzo politico di fondo volto a risanamento della finanza pubblica ma, in coerenza con le dichiarazioni più volte rese dal Governo, non dà corpo ad un'ulteriore manovra finanziaria, limitandosi a correggere l'orientamento di quelle effettuate in precedenza. Osserva che un'ulteriore manovra non solo non appare necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma avrebbe un effetto chiaramente prociclico nei confronti dell'economia nazionale, ancora preda per quest'anno di una spirale recessiva. Fa presente che il provvedimento, invece, è ispirato alla volontà di avviare un processo di riduzione della pressione fiscale spostando il peso delle manovre già attuate sul versante della spesa pubblica attraverso misure di razionalizzazione e riduzione delle spese superflue e inefficienti definite sinteticamente, oramai nel linguaggio comune, come *spending review*. Segnala che di tale approccio il Paese è debitore al Ministro dell'economia e delle finanze del governo di centrosinistra in carica nella scorsa legislatura, Tommaso Padoa - Schioppa, che per primo aveva ravvisato la neces-

sità di mettere mano con intelligenza e, per così dire, precisione chirurgica alla spesa pubblica a livello nazionale e locale.

Rileva che l'obiettivo immediato del decreto-legge è quello di evitare l'ormai imminente aumento dell'IVA realizzando economie per circa 4,3 miliardi di euro ma che, a regime, risulterebbero pari a circa 10 miliardi di euro, consentendo verosimilmente ulteriori e diversi interventi volti ad alleviare il peso del carico fiscale. Osserva che un ulteriore aumento dell'IVA nella fase attuale avrebbe significato deprimere in misura ancora più accentuata e i consumi con conseguenze pesantemente negative per l'intera economia. Evitare che ciò avvenga favorirà, al contrario, la ripresa dell'economia che già gli osservatori non ritengono imminente ma che senz'altro sarebbe stata procrastinata da un ulteriore inasprimento della tassazione influenzando tra l'altro assai negativamente sulla fiducia delle famiglie e delle imprese. Ricorda come, del resto, più volte nel corso delle audizioni svolte in Commissione i rappresentanti delle istituzioni europee ed internazionali avevano sottolineato come il risanamento della finanza pubblica vada attuato agendo prevalentemente sul lato della spesa piuttosto che sul versante delle entrate, al fine di attenuare l'effetto recessivo di manovre finanziarie di dimensioni imponente ed attuate in tempi estremamente brevi nel tentativo di rasserenare i mercati e attenuare i fenomeni di speculazione finanziaria. Proprio l'urgenza e la necessità di provvedere hanno reso inevitabile procedere, in una prima fase, ad un incremento della pressione fiscale che ha tuttavia raggiunto livelli tali da poter ostacolare la stessa competitività del nostro sistema produttivo già fortemente colpito dal calo della domanda interna.

Sottolinea che il provvedimento in esame non contraddice pertanto, ma è coerente con la scelta del Governo e la maggioranza di favorire e di dare un'assoluta priorità in questa fase alla crescita

economica, senza una ripresa della quale nessuna politica di risanamento finanziario può risultare efficace. Sotto tale profilo, ritiene che lo stesso vertice europeo del 28 e 29 giugno scorso, debba essere valutato positivamente perché, sul piano dei principi, anche se non su quello quantitativo e delle misure concretamente assunte, ha riconosciuto come la crescita economica debba ora rappresentare l'obiettivo fondamentale della strategia europea volta a contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria.

In tal senso, osserva che le decisioni assunte in materia di *project bonds* rappresentano la spia di una correzione di rotta che l'Italia, forte della coerenza con la quale sta attuando la politica del rigore, deve concorrere a sostenere e a sviluppare. Segnala che, come Parlamento è necessario avere il coraggio di dire con molta chiarezza che si è oramai esaurito lo spazio per politiche di nuovo prelievo fiscale e di contenimento, non giustificato da obiettivi di razionalizzazione, della spesa sociale. Alle famiglie ed alle imprese sono stati richiesti sacrifici e occorre ora adottare provvedimenti in grado di aprire nuove prospettive sul fronte dell'occupazione e dello sviluppo, stimolare la fiducia e creare opportunità, intervenendo in modo intelligente nei settori della ricerca, dell'istruzione, dell'energia e delle infrastrutture.

Fa presente che il decreto-legge all'esame della Commissione si muove, in estrema sintesi, su quattro linee principali di intervento al fine di conseguire i risultati di contenimento della spesa necessari essenzialmente per evitare l'aumento dell'IVA, secondo la ripartizione nei differenti titoli del provvedimento stesso. In particolare, esso reca preliminarmente disposizioni di carattere generale e procedurale, volte alla razionalizzazione dei processi di spesa e alla più corretta gestione del patrimonio immobiliare, seguono quindi disposizioni precipuamente indirizzate alla riduzione delle spese, rispettivamente, delle amministrazioni centrali e degli enti non territoriali, in campo sanitario e degli enti territoriali.

In particolare, nell'ambito del primo filone di interventi rientrano gli articoli da 1 a 6. segnala che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure, incidendo sulla disciplina del mercato degli acquisti della pubblica amministrazione e prevedendo un programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, nonché obiettivi di riduzione della spesa in tale campo delle pubbliche amministrazioni. In tal senso, le modifiche introdotte dal Senato riguardano essenzialmente novelle al codice degli appalti coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione. L'articolo 2, modificato dal Senato, reca disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevedendo forme di mobilità e pensionamento nel caso di personale in soprannumero. Disposizioni particolari, introdotte dall'altro ramo del Parlamento regolano le riduzioni delle dotazioni organiche per le amministrazioni della Difesa e dell'Interno. L'articolo 3, modificato dal Senato, detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi costi. L'articolo 4, modificato dal Senato, contiene essenzialmente disposizioni relative allo scioglimento o privatizzazione di società *in house* che svolgono servizi nei confronti della pubblica amministrazione; alla composizione dei consigli di amministrazione di tali società; all'applicazione del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della pubblica amministrazione; ai limiti di assunzioni nelle società pubbliche; al divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società partecipate. L'articolo 5 reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, tra cui ricorda la ulteriore riduzione delle auto di servizio, la riduzione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici, il divieto di monetizzazione delle ferie. Sottolinea che anche la Banca d'Italia sarà chiamata ad applicare nel proprio ordinamento i principi di razionalizzazione

della spesa recati dalle richiamate disposizioni. L'articolo 6, modificato dal Senato, reca interventi finalizzati al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici, con diverse disposizioni essenzialmente volte a potenziare gli obblighi informativi e i controlli relativi ai bilanci delle amministrazioni pubbliche e agli enti da esse controllati.

Osserva che gli articoli da 7 a 14, tutti modificati dal Senato, attengono invece alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali e degli enti non territoriali. In particolare, l'articolo 7 reca disposizioni diverse volte al contenimento delle spese della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, attraverso la soppressione di strutture, la riduzione di contributi, nonché, per ciascun Ministero, le riduzioni di spesa ad esso relative. Segnala poi la presenza di diverse disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa in materia di istruzione, in particolare attraverso l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica, e l'aumento delle tasse universitarie per gli studenti fuori corso e l'accorpamento di consorzi interuniversitari. L'articolo 8 persegue riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali, mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti; la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti; la riduzione delle spese di telefonia; lo scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; la razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; la dematerializzazione degli atti. L'articolo 9 prevede che le autonomie territoriali intervengano, con procedure specificamente individuate, su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire – in tal ultimo caso – almeno il 20 per cento di risparmi e dispone per l'avvenire il divieto di istituire gli stessi soggetti. L'articolo 10 disegna una riconfigurazione della organizzazione dello Stato nel territorio, rafforzando ulteriormente il ruolo delle Prefet-

ture, quali ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, seguendo di norma la territorializzazione delle nuove Province. L'articolo 11 reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni; l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura; la concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari statali e degli enti pubblici non economici. L'articolo 12 reca un'articolata soppressione di enti ed organismi ovvero una riduzione degli amministratori. L'articolo 13 reca l'assorbimento dell'ISVAP nel nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). L'articolo 14 reca disposizioni relative alla riduzione di spese per il personale delle pubbliche amministrazioni, confermando in particolare i limiti assunzionali già previsti, anche con riguardo ai corpi di polizia e di Vigili del fuoco, e di mobilità, protraendo di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015 ed estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai Vigili del fuoco. Fa presente che analoghe disposizioni vengono introdotte anche in riferimento alle università e agli enti di ricerca, che potranno procedere al *turn-over* nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento dal 2016. Specifiche disposizioni riguardano anche il personale della scuola, introducendo in particolare una nuova disciplina a regime, riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultino in esubero.

Fa presente che le disposizioni per il contenimento della spesa in campo sanitario sono recate dall'articolo 15, modificato dal Senato, che reca un'articolata serie di interventi a partire dall'incremento della percentuale che il Servizio sanitario nazionale trattiene, a titolo di sconto, sui farmaci. L'obbligo per il medico di prescrivere i farmaci, indicando, nella prescrizione del Servizio sanitario nazionale, la sola denominazione del prin-

cipio attivo contenuto nel farmaco è mediato dalla facoltà dell'indicazione di un farmaco specifico. Si prevedono, tra le altre cose, la modifica della disciplina relativa ai contratti di acquisto di beni e servizi anche con specifico riferimento ai dispositivi medici, da parte di aziende o enti del Servizio sanitario nazionale; la procedura ed i termini temporali per la determinazione di nuove tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale e le norme sul contenimento delle spese per il personale del Servizio sanitario nazionale; innovazioni alle norme sui posti letto ospedalieri.

Segnala poi che l'ultimo campo di intervento per il contenimento delle spese riguarda gli enti territoriali ed è contenuto nelle disposizioni di cui agli articoli da 16 a 20, modificati dal Senato. L'articolo 16 fissa, come sarà specificato nel prosieguo della relazione, il contributo degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, modificando all'uopo il patto di stabilità interno. Ricorda che il Senato ha poi introdotto l'articolo 16-*bis* recante l'introduzione di un patto tra Governo e regioni, disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda alla definizione di criteri e modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'articolo 17 stabilisce il principio che le province delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a riordino sulla base di requisiti minimi di popolazione e territorio e di apposite proposte regionali che verranno riportate in un atto di iniziativa legislativa del Governo. L'articolo 18 sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce contestualmente le « relative » città metropolitane a

decorrere dal 1° gennaio 2014 o da data precedente se se ne verificano le condizioni. L'articolo 19 concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento all'esercizio associato di funzioni, già previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, dettando specifiche disposizioni per i comuni fino a 1.000 abitanti. L'articolo 20 destina il 20 per cento dei trasferimenti erariali per il 2010 ai comuni che diano luogo a una fusione a partire dal 2012. Gli articoli 7, comma 21, e gli articoli da 21 a 23 sono volti a destinare i risparmi di spesa, rispettivamente, ad interventi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012; al differimento dell'eventuale aumento dell'IVA al secondo semestre del 2013; ad ampliare il numero dei lavoratori che potranno godere della salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e ad interventi vari di carattere finanziario, legati ad esigenze diverse di carattere finanziario per il sostegno di determinati interventi o settori.

Con riferimento alle principali innovazioni introdotte dal Senato, rileva che, presso il Senato, il provvedimento è stato oggetto di una copiosa attività emendativa. Segnala che innanzitutto, l'altro ramo del Parlamento, dopo aver svolto, attraverso le Commissioni bilancio e finanze, l'esame del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, i razionalizzazione dell'amministrazione economica-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario, l'ha fatto confluire, attraverso l'attività emendativa svolta presso la Commissione bilancio, nel decreto-legge al nostro esame. La coerenza del contenuto dei due strumenti legislativi è del resto piuttosto evidente, posto che un'oculata gestione del patrimonio pubblico rappresenta un elemento fondamentale della *spending review* e che la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria è ispirata a principi non

difformi da quelli applicati alle altre pubbliche amministrazioni centrali e alle autonomie territoriali.

Tra le numerose proposte emendative approvate al Senato segnalare, in particolare quelle relative a due filoni di intervento, rinviando per il resto alla copiosa documentazione predisposta dagli uffici. Fa presente che, in primo luogo il Senato ha introdotto una serie di disposizioni recanti interventi in favore delle aree del paese di recente colpite da calamità naturali di rilevante entità e, segnatamente, dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo. In particolare, l'articolo 3-*bis*, dopo aver previsto che i contributi già disponibili a legislazione vigente e destinati ad interventi di riparazione, ripristino e costruzione di immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo nelle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 possano essere concessi anche sotto forma di finanziamenti agevolati, sotto il profilo fiscale, ha previsto la possibilità di fruire dei contributi in questione con le modalità del finanziamento agevolato da parte degli intermediari bancari. A tal fine la norma dispone che, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche, in capo ai beneficiari maturi in credito di imposta fruibile in compensazione nei limiti di un'autorizzazione di spesa pari a 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Nonostante si provveda al relativo onere a valere su risorse già stanziare in favore dei medesimi territori, la misura in questione appare in grado di esercitare un impatto estremamente positivo sulle attività di ricostruzione del patrimonio edilizio delle famiglie e delle imprese, accelerando la completa ripresa delle attività economiche. Rileva che l'articolo 23 reca invece disposizioni relative al concorso dello Stato all'equilibrio finanziario del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere. Osserva che un terzo rilevante intervento effettuato dal Senato riguarda il Patto di stabilità interno. In particolare, l'articolo 16, senza alterare i saldi di finanza pubblica, prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno siano ridefiniti per 700 milioni di euro per

l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. È inoltre previsto che le risorse statali a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, siano ridotte di 700 milioni nell'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Vengono inoltre dettate una serie di disposizioni volte a rendere compatibili sotto il profilo finanziario il cosiddetto patto verticale incentivato con il patto nazionale orizzontale, prevedendo una riduzione dei contributi in favore dei comuni che cedono spazi finanziari. È inoltre previsto un contributo, pari a 800 milioni di euro, in favore delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna destinato alla riduzione del debito pubblico. Viene, infine, consentito, attraverso una specifica procedura, ai comuni che non risultano beneficiari delle risorse del patto verticale incentivato di presentare nuove richieste di spazi finanziari da acquistare attraverso il patto nazionale orizzontale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

In conclusione segnala che, con riferimento a tutte le modifiche del testo introdotte dal Senato, è stata redatta una relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, volta a chiarirne i profili finanziari.

Per quanto attiene agli effetti finanziari del provvedimento, osserva che nel testo iniziale le risorse utilizzate sono reperite esclusivamente dal lato delle spese ed ammontano in termini di indebitamento netto a 4,4 miliardi di euro nel 2012, a 10,3 miliardi di euro nel 2013 e a 11,2 miliardi di euro nel 2014. Per quanto riguarda i risparmi di spesa, essi sono determinati in larga parte dalla riduzione delle spese dei ministeri e degli stanziamenti del fondo speciale di parte capitale, mentre le amministrazioni locali contribuiscono al reperimento delle risorse in misura superiore alle amministrazioni

centrali attraverso gli interventi sul patto di stabilità interno, sulla sanità e sul fondo perequativo per gli enti locali.

Sul fronte degli impieghi, segnala che le risorse sono invece destinate in misura prevalente alla compensazione delle minori entrate derivanti dal differimento dell'incremento dell'IVA, che determina oneri quantificabili in 3,3 miliardi di euro nel 2012, a 6,6 miliardi di euro nel 2013 e a 9,9 miliardi di euro nel 2014. Le maggiori spese previste nel testo iniziale del decreto sono, invece, pari a 500 milioni di euro nel 2012, a 3,7 miliardi di euro nel 2013 e a 1,24 miliardi di euro nel 2014 e comprendono, invece, gli interventi relativi all'emergenza per il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che ammontano ad un miliardo di euro nel 2013 e nel 2014, il rifinanziamento delle missioni di pace per un miliardo di euro nel 2013, il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.

Fa presente che il quadro complessivo degli effetti finanziari del decreto non è significativamente mutato a seguito dell'esame svolto dal Senato della Repubblica. Segnala che le minori spese, a seguito delle modifiche, ammontano a 4,4 miliardi di euro nel 2012, a 10,9 miliardi di euro nel 2013 e 11,7 miliardi di euro nel 2014, mentre le minori entrate sono invariate. Sul piano degli impieghi, le maggiori spese si incrementano a 600 milioni di euro nel 2012, a 4,3 miliardi di euro nel 2013 e a 1,8 miliardi di euro nel 2014. La modifica di importo più rilevante è riconducibile all'articolo 16, comma 12-*bis*, che attribuisce un contributo di 800 milioni di euro nell'anno 2012 alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna i cui comuni siano beneficiari di risorse erariali, da destinare alla riduzione del debito. Ai relativi oneri, che si manifestano solo in termini di saldo netto da finanziare, si provvede quanto a 300 milioni di euro mediante corrispondente riduzione degli incentivi per il patto di stabilità interno orizzontale nazionale e, quanto a

500 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778. Un ulteriore intervento è previsto dall'articolo 17, comma 13-*bis*, che attribuisce un contributo di 100 milioni di euro nell'anno 2012 alle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, anch'esso destinato alla riduzione del debito. Anche in questo caso, all'onere, che si manifestano solo in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778. Sul punto, considerata anche la rilevanza dei riversamenti alle entrate previsti dal provvedimento, giudica utile acquisire maggiori informazioni dal Governo in ordine alle disponibilità della contabilità speciale n. 1778 e alla possibilità di ridurre l'ammontare anche in assenza di interventi in materia di entrata.

Per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi, segnala che l'intervento di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, che concede un credito di imposta per il finanziamento degli interventi di ripristino e ricostruzione di immobili nelle zone interessate dal sisma del maggio 2012. Al riguardo, osserva che, per i primi due anni, la misura trova copertura nelle risorse già stanziare dal provvedimento per la ricostruzione, mentre a decorrere dall'anno 2015, le risorse sono reperite attraverso ulteriori riduzioni delle spese dei ministeri e l'incremento del concorso degli enti territoriali al contenimento degli oneri.

Per quanto attiene agli effetti complessivi del provvedimento sui saldi di finanza pubblica, rileva preliminarmente che essi non sono stati alterati dall'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Per il saldo netto da finanziare si registra un saldo positivo di 243,8 milioni di euro nell'anno 2012, mentre per fabbisogno ed indebitamento netto si registra un miglioramento di 1,5 miliardi di euro nel 2012, 15,8 milioni di euro nel 2013 e 27,3 milioni di euro nel 2014.

Ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento nel decreto-legge in esame è stato fatto confluire, negli articoli da 23-*bis* a 23-*duodecies*, il contenuto del decreto-legge n. 87 del 2012, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Le disposizioni recano in primo luogo, all'articolo 23-*bis*, norme volte alla razionalizzazione e al riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, suscettibili di determinare maggiori entrate nell'ordine di 9-10 miliardi di euro, che potranno essere rilevati solo a consuntivo, da destinare, alternativamente, alla riduzione dello stock del debito pubblico o a migliorare i tempi dei pagamenti dello Stato verso i privati. Le altre disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario sono, poi, quelle relative all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e alla riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. In entrambi i casi, tuttavia, la relazione tecnica, pur fornendo alcuni dati riferiti a singoli aspetti della normativa, precisa che i risparmi per la finanza pubblica potranno essere quantificati con precisione solo a consuntivo. Di segno opposto sono, invece, gli interventi recanti misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che prevede la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. fino all'importo di 3,9 miliardi di euro. Fa presente che, ai sensi dell'articolo 23-*undecies* le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione degli strumenti finanziari sono individuate attraverso: la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in

larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute « indisponibili »; la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; l'utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziati intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia; l'emissione di titoli del debito pubblico.

Fa presente che il meccanismo di copertura individuato corrisponde a quello previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, con riferimento ai cosiddetti « Tremonti *bonds* » e presenta peculiarità già segnalate in occasione dell'esame di quel provvedimento, riferibili in particolare al possibile utilizzo con finalità di copertura finanziaria dell'emissione di titoli del debito pubblico e all'affidamento ad una norma di rango secondario del potere di ridurre risorse iscritte in bilancio in forza di una autorizzazione legislativa di spesa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che il Governo dovrebbe spiegare compiutamente il funzionamento della contabilità speciale richiamata dal relatore, anche al fine di meglio comprenderne le potenzialità per eventuali future coperture finanziarie.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva preliminarmente che il suo gruppo annetteva grandi speranze al provvedimento in esame, avendo sempre considerato la *spending review* come la strada giusta per un effettivo contenimento della spesa pubblica. Rileva tuttavia come i risultati conseguiti fino adesso appaiano deludenti e

sottolinea come lo stesso relatore abbia evidenziato l'eterogeneità del provvedimento in questione, aggravata dall'accorpamento di un altro decreto-legge, che configura, a suo avviso, una violazione dell'articolo 77 della Costituzione e contravviene a quanto affermato dal Capo dello Stato in due specifici richiami sulla materia. Esprime delusione sulle scelte effettuate dal Governo, rilevando come, anziché procedere ad una revisione strutturale dei meccanismi di spesa, si sia largamente preferito continuare a ricorrere a tagli lineari. Rileva in proposito come la parte prevalente dei risparmi sia affidata, al di là del condivisibile rafforzamento del principio della centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, a tagli sul pubblico impiego, sulla sanità e sugli enti locali

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) osserva, su un piano generale, che il provvedimento in esame non determina alcun effetto di sviluppo, né di contrazione del debito pubblico, limitandosi a dilazionare nel tempo il previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto, senza chiudere effettivamente i rubinetti della spesa. Ritiene, pertanto, che non sussistano le condizioni per votare il decreto in esame, né per votare favorevolmente sulla questione di fiducia che il Governo porrà al termine dell'esame presso questo ramo del Parlamento. Si sofferma quindi sugli interventi relativi alle province, ricordando di essere intervenuta su questi temi più volte nel corso della presente legislatura, al fine di denunciare le mistificazioni e le autentiche prese in giro che si stanno consumando a riguardo. Osserva, infatti, come sia paradossale l'accanimento sulle province, mentre il Senato, nel corso dell'esame del decreto, ha svuotato di contenuto le disposizioni in materia di imprese partecipate dagli enti locali, mantenendo di fatto in vita un sistema contrario alla trasparenza della spesa pubblica e alla concorrenza. Segnala, come a fronte di questa scelta, evidentemente non virtuosa, si è invece deciso di colpire le province, che dovranno affrontare problemi gestionali potenzialmente insormontabili, essendo

chiamate a far fronte a riduzioni significative di spesa rispetto a bilanci di dimensione relativamente modesta, nei quali una quota consistente di risorse è destinata a spese in conto capitale. Richiamando l'esperienza della provincia di Asti, di cui è presidente, segnala che si renderà necessario rivedere il bilancio e rinunciare a spese incompressibili, mettendo a rischio, ad esempio, il regolare avvio dell'anno scolastico. Nel sottolineare come gli amministratori provinciali siano esposti a responsabilità anche penali per i mancati interventi in materia di sicurezza scolastica, evidenzia come né l'attuale Governo, né il precedente Esecutivo si siano fatti carico della situazione, mettendo a rischio l'apertura delle scuole superiori, per le quali le amministrazioni provinciali devono sostenere spese ingenti non solo per interventi strutturali, ma anche per il funzionamento, con riferimento, ad esempio, ai costi del riscaldamento. A suo avviso, i tagli apportati dal provvedimento impediranno il regolare espletamento delle funzioni delle amministrazioni provinciali e giudica, pertanto, vergognoso il riferimento, anche da parte di autorevoli esponenti del Governo, a presunte *lobby* delle province, che impedirebbero seri interventi di contenimento delle spese. Ritiene, invece, che sarebbe più serio che il Governo, a fronte della riduzione delle risorse a disposizione delle province, avesse il coraggio di dire a quali interventi si intende rinunciare.

Alfredo MANTOVANO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella seduta del 3 luglio 2012, in occasione dell'esame dell'atto Camera 5273, il Governo ha accettato l'ordine del giorno a sua prima firma 9/5273-A/2 relativo al Fondo unico giustizia, costituito all'inizio della legislatura ed alimentato con i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose. Ricorda in particolare che tale Fondo è destinato, per il 49 per cento, all'incremento delle risorse del Ministero dell'interno e, per un altro 49 per cento, all'incremento delle risorse del Ministero della giustizia. Ritiene in proposito che sia

preliminare rispetto al seguito dell'esame del provvedimento in discussione avere un chiarimento del Governo, in ottemperanza del richiamato ordine del giorno, sulla effettiva consistenza del Fondo unico giustizia e sulla possibilità di utilizzare tale fondo per limitare corrispondentemente i tagli alle amministrazioni dell'interno e della giustizia.

Giulio CALVISI (PD) riguardo alla riduzione delle piante organiche dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, chiede al Governo di chiarire se siano ricomprese, tra le amministrazioni cui si applicano tali disposizioni, anche le autorità portuali, la cui qualificazione giuridica non è sempre univoca. Chiede inoltre che sia precisato se la richiamata riduzione delle piante organiche attenga alle piante organiche ovvero al personale effettivamente in servizio, attese le significative differenze che avrebbe l'applicazione dell'uno ovvero dell'altro criterio. In riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Armosino, rileva come occorrerebbe svolgere un'attenta riflessione sui contributi che gli enti territoriali hanno fornito nel corso degli ultimi anni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito rileva come, con le manovre succedutesi a partire da decreto-legge n. 78 del 2010, alle regioni a statuto ordinario sia stato chiesto un contributo pari a 6,1 miliardi di euro, mentre a quelle a statuto speciale sia stato richiesto un contributo pari a 3 miliardi di euro. Con il provvedimento in esame tale contributo aumenterebbe, nell'anno 2014 rispettivamente di un miliardo per le prime e di 1,5 miliardi per le seconde. Rileva come tali numeri dimostrino chiaramente la fortissima sproporzione del sacrificio richiesto alle regioni a statuto speciale, nelle quali risiedono meno di 10 milioni di italiani, rispetto a quello richiesto alle regioni a statuto ordinario. Evidenzia come in tale situazione, già sperequata a danno delle regioni a statuto speciale, si debba registrare una situazione particolarmente negativa della Sardegna, che non riceve ancora le somme che lo Stato le deve a titolo

di compartecipazione radiale per 1,1 miliardi di euro, aggravando in tal modo la sua condizione finanziaria.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara preliminarmente di comprendere, anche alla luce della propria esperienza di amministratore nella provincia di Torino, le difficoltà segnalate dalla collega Armosino con riferimento all'attuazione delle misure relative alle province, osservando come le amministrazioni locali siano chiamate a dare quotidianamente risposta a numerosi problemi posti dai cittadini. Ritiene, tuttavia, che vi siano margini di razionalizzazione, se si pensa alle spese sostenute dalle amministrazioni territoriali della Valle d'Aosta per ospitare il ritiro della Juventus, e reputa che il provvedimento in esame contenga alcuni aspetti positivi al riguardo.

In proposito, segnala in primo luogo che gli interventi previsti dal provvedimento sono necessariamente parziali, in quanto la rivisitazione integrale della spesa richiede evidentemente tempi lunghi. Quanto al contenuto del decreto, esprime forti perplessità sulle disposizioni relative alla spesa degli enti territoriali, ritenendo insoddisfacente l'intervento sulle province. Sottolinea, infatti, come la via migliore per ridurre le spese per tali amministrazioni sarebbe una riforma costituzionale, che riveda in modo complessivo l'assetto territoriale della Repubblica. Quanto alle misure di riduzione della spesa, osserva come il provvedimento persegua l'adozione di un approccio selettivo, ma non abbandoni ancora la logica dei tagli lineari e dei tetti di spesa che aveva caratterizzato i precedenti interventi correttivi in materia di finanza pubblica. Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento che giudica con maggior favore, richiama in primo luogo le misure di riduzione della spesa per beni e servizi, che dovranno tenere conto degli eccessi di costo registrati rispetto al valore mediano dei costi del complesso dei Ministeri. Esprime, inoltre, apprezzamento per le misure di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, previste dall'articolo 2 del decreto,

nonché per le misure di razionalizzazione delle amministrazioni locali, attraverso il riordino delle province e delle loro funzioni e l'obbligo di costituire unioni di comuni al fine di ottenere una dimensione territoriale ottimale delle amministrazioni comunali. Reputa, altresì, positive le misure in materia di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, richiamando in particolare la fissazione di un valore massimo dei buoni pasto per il personale pubblico, la riduzione delle auto di servizio e l'obbligo di fruizione di ferie, riposi e permessi senza che sia possibile la loro monetizzazione. Giudica, inoltre, con favore le disposizioni volte a contenere la spesa per i servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quelle tese a contenere la spesa per locazioni passive. Nel sottolineare come tutti questi interventi determinino risparmi senza incidere sui servizi resi ai cittadini, ritiene invece che occorra valutare l'impatto della riduzione delle risorse disponibili per gli enti territoriali, evidenziando la necessità di assicurare la garanzia di prestazioni minime. A titolo di esempio, richiama i problemi connessi alla sicurezza degli edifici scolastici, ricordando il drammatico caso di Rivoli. In proposito sottolinea come anche le risorse disponibili a diverso titolo per tali interventi non siano state effettivamente utilizzate, evidenziando come non sia stato dato alcun seguito neppure alle risoluzioni adottate dalle Commissioni riunite V e VII della Camera nel 2010 e nel 2011 in materia di edilizia scolastica. Per quanto attiene alla situazione finanziaria degli enti territoriali, evidenzia come siano state sostanzialmente riscritte le regole del Patto di stabilità interno, prevedendo, tra l'altro, che le riduzioni delle risorse di competenza dei comuni debba tenere conto delle procedure finalizzate all'individuazione dei costi standard. Esprime, tuttavia, la preoccupazione che i termini previsti per l'individuazione della ripartizione non consentano di completare le procedure previste con l'acquisizione del parere degli organismi rappresentativi degli enti territoriali. In ogni caso, rileva

come alle amministrazioni territoriali venga richiesto uno sforzo superiore a quello sopportato dallo Stato centrale, chiedendosi se la riduzione delle risorse si tradurrà in un contenimento degli sprechi o in una riduzione dei servizi ai cittadini. Esprime, poi, un giudizio critico sulla tecnica legislativa seguita dall'altro ramo del Parlamento, che ha portato alla confluenza, nel provvedimento in esame, del decreto-legge n. 87 del 2012. Quanto ai contenuti di tale ultimo provvedimento, dichiara di condividere su un piano generale le disposizioni volte ad attribuire a cassa e depositi e prestiti SpA un importante ruolo nel processo di dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, che potrebbe originare maggiori entrate quantificate in circa 10 miliardi di euro. Reputa, tuttavia, che l'attribuzione di nuove funzioni alla Cassa depositi e prestiti ne determini un mutamento strutturale, facendone in sostanza una nuova IRI, per la quale dovrebbe tuttavia evitarsi il ripetersi delle esperienze, non positive, già vissute in passato, con riferimento alla gestione dell'IRI e, soprattutto, dell'EFIM. In ogni caso, ritiene che il mutamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti richieda una riflessione sul sistema di *governance* della società e sull'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare sulle scelte imprenditoriali compiute, utilizzando risorse che, come è noto, derivano dal risparmio postale. Esprime, invece, perplessità sulle disposizioni contenute negli articoli 23-*sexies* e seguenti, relative all'emissione, da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, di strumenti finanziari che saranno sottoscritti dal Governo, ritenendo che l'intera operazione di ricapitalizzazione della banca presenti aspetti critici. Quanto alle condizioni previste per la sottoscrizione degli strumenti, evidenzia come, in mancanza di utili distribuibili, lo Stato acquisirà partecipazioni azionarie di valore pari all'importo della cedola non corrisposta. Quanto alla *governance* della banca, ritiene che in passato vi sia stata una eccessiva concentrazione degli investimenti patrimoniali della Fondazione ban-

caria di riferimento nel capitale azionario della banca, osservando tuttavia come attualmente la situazione sia migliorata. Si dichiara, comunque, fiducioso che gli attuali vertici della banca abbiano le capacità per affrontare la difficile situazione in cui essa versa, assicurando la salvezza di un'istituzione fondamentale, non solo per il territorio senese, ma per l'intero Paese.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) nel richiamare preliminarmente l'intervento sull'ordine dei lavori svolto dall'onorevole Mantovano, si associa alla richiesta di un chiarimento sul Fondo unico giustizia. Ricorda che con il decreto-legge n. 201 del 2011 il Paese ha potuto riacquistare la sua credibilità internazionale dopo che la mancata attuazione degli impegni contenuti nella lettera del Presidente della Banca centrale europea e del Presidente della Commissione europea aveva fatto registrare il record negativo nella quotazione del differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e gli equivalenti titoli di Stato tedeschi. Rileva come la rinnovata credibilità internazionale dell'Italia sia testimoniata anche dalla frequenza dei rapporti attualmente intercorrenti tra il Presidente degli Stati Uniti d'America e il Presidente del Consiglio dei ministri. Ricorda inoltre l'esito positivo dell'ultimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno che ha introdotto importanti novità al fine di difendere i paesi in linea con l'attuazione degli obiettivi di finanza pubblica da ingiustificati ed eccessivi differenziali di rendimento dei titoli di Stato rispetto agli equivalenti titoli tedeschi. Ritiene dunque che il Paese sia ormai sulla strada giusta per la salvezza ed evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti in tal senso un tassello importante. Osserva come il vero problema sia ancora l'incapacità per le istituzioni internazionali di introdurre una regolamentazione dei mercati finanziari e soprattutto dei prodotti derivati. Sottolinea, in riferimento alle polemiche che spesso provengono dal Popolo della Libertà e dalla Lega Nord sul *Fiscal Contact* che esso, di fatto, riproduce impegni già assunti dal precedente Governo

Berlusconi con il *Six Pack*, con particolare riferimento al rientro progressivo dal debito pubblico. Sottolinea comunque come non sia più possibile anche alla luce dei richiamati impegni europei, proseguire sulla strada del *deficit spending* e come ci si trovi sostanzialmente di fronte a due sole alternative: l'aumento della pressione fiscale ovvero la riduzione della spesa pubblica. Ritenendo l'aumento della pressione fiscale una politica prociclica che, nell'attuale fase negativa, deve essere evitata, sottolinea come l'unica scelta possibile sia quella della riduzione delle spese, che riguardando le spese improduttive avrà, a suo avviso, effetti anticiclici e comporterà un positivo ammodernamento della pubblica amministrazione. Pur condividendo la necessità di evitare, nell'attuale congiuntura, l'aumento dell'IVA, osserva come tale imposta non sia da considerare negativa di per sé, ma ritiene che essa sia da valutare con attenzione nell'ottica di uno spostamento della pressione fiscale dalle persone alle cose e anche in relazione ai suoi effetti positivi sulle esportazioni, potendo, se coerentemente utilizzata insieme ad una politica di riduzione del cuneo fiscale e quindi dei costi di produzione, rappresentare un valido sostituto delle svalutazioni competitive. Osserva, inoltre, come l'anticipazione del federalismo fiscale potrà sopperire agli attuali tagli per gli enti locali che, riferendosi ancora al criterio della spesa storica, penalizzano, di fatto, gli enti locali più virtuosi. Auspica quindi che gli enti locali possano essere ristorati di tali tagli. Con riferimento alle riduzioni di personale delle pubbliche amministrazioni, osserva che il personale in esubero potrà essere utilmente ricollocato, previa adeguata formazione, presso altre strutture. Prende atto positivamente delle disposizioni relative al riordino delle province e alle dimissioni del patrimonio dello Stato evidenziando che rappresentano un primo passo nella giusta direzione, pur non essendo ancora sufficienti. Conclude evidenziando che la *spending review* più che un provvedimento deve essere considerato un processo che dovrà proseguire in futuro.

Maino MARCHI (PD) nell'esprimere rammarico per il fatto che su un provvedimento di tale rilevanza non sia possibile incidere, osserva tuttavia come si tratti di un fenomeno che ha caratterizzato l'intera legislatura e che, nell'ultimo anno, si è comprensibilmente accentuato per l'intensificarsi della crisi economica e del conseguente ricorso a misure più consistenti e più ravvicinate nel tempo. Rileva quindi come stiano emergendo due novità. In Europa si stanno infatti affermando le condizioni per un salto di qualità sul piano dell'integrazione politica ed economica e il Presidente del Consiglio dei ministri sta svolgendo un ruolo fondamentale nel mettere a punto la strategia europea. Inoltre, l'accresciuta credibilità e affidabilità dell'Italia sono attestate dal fatto che, dopo la Grecia, adesso c'è la Spagna e non più il nostro Paese come realtà maggiormente a rischio. Ritiene che il provvedimento in esame presenti luci ed ombre. Per quanto concerne la *spending review* c'è il rischio che diventi sinonimo di tagli e non una sorta di piano industriale volto a razionalizzare l'uso delle risorse. Ritiene, tra l'altro, che ogni soppressione o modifica di strutture dovrebbe essere esaminata in maniera approfondita e che vi siano spazi per azioni più incisive rispetto alle mere riduzioni di spesa. Dichiarò invece di condividere gli interventi in materia di beni e servizi che assicurano la possibilità di conseguire con meno risorse i medesimi risultati. Osserva come, continuando a ridurre le risorse delle regioni e degli enti locali, si mettano a repentaglio i servizi ai cittadini correndo il rischio, in presenza di una condizione sociale del paese più difficile, di creare una situazione insostenibile. Rileva, in particolare come, qualora si continui ad operare solo sui costi standard senza preoccuparsi di garantire i servizi, si colpiscano le amministrazioni più virtuose e non si proceda a una effettiva attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Dopo aver evidenziato come non sia stato assicurato l'allentamento del Patto di stabilità, dichiara di condividere la scelta del Senato di prevedere un rior-

dino dal basso delle amministrazioni provinciali, anche se manifesta talune perplessità in merito ai parametri individuati al riguardo dal provvedimento. Dichiarò quindi di condividere la necessità di ridurre la pressione fiscale e anche l'intervento in materia di IVA seppure attuato con modalità discutibili. Rileva tuttavia come tale provvedimento consentirà in futuro di adottare ulteriori misure volte a differire ulteriormente nel tempo ovvero a scongiurare gli aumenti dell'IVA. Per quanto riguarda il tema degli esodati, ritiene che permangano rilevanti elementi di opacità e il problema non possa ritenersi completamente risolto, anche se l'estensione della platea dei beneficiari operata dal Senato va nella direzione giusta. Esprime quindi apprezzamento in merito alle disposizioni in materia di calamità naturali che, per quanto riguarda in particolare l'Emilia Romagna, consentiranno di procedere alla ricostruzione più velocemente facendo ripartire il settore edilizio. Ritiene peraltro che, anche in questo caso, il Parlamento dovrà tornare ad occuparsi della questione.

Roberto SIMONETTI (LNP) dichiara preliminarmente di concordare in larga parte con le considerazioni del deputato Marchi che ha evidenziato talune criticità del provvedimento. Analogamente condivide le considerazioni del deputato Armosino che hanno concorso a certificare il passaggio dal federalismo fiscale, introdotto dalla legge n. 42 del 2009, all'attuale fase centralista. Rileva quindi come il Governo e la maggioranza stiano procedendo a colpi di fiducia sui decreti-legge ed adottino interventi al limite della Costituzione come quello relativo alle provincie. Osserva quindi come dal decreto Salva Italia in avanti le risorse vengano recuperate quasi esclusivamente a valere sugli enti locali, rilevando, in particolare, come la riduzione del fondo perequativo annulli ogni margine di autonomia di tali enti. Ritiene che il contributo richiesto alle regioni e agli enti locali al risanamento finanziario sia assolutamente sproporzionato, rilevando come alle provincie occor-

rerebbe attribuire ulteriori funzioni e renderle più competitive anziché ridurre i trasferimenti ad esse destinati. Osserva quindi come, al fine di onorare i debiti delle amministrazioni nei confronti delle imprese, si ricorra al fondo di cui alla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate che è già destinato a rimborsare le imprese, senza pertanto stanziare nuove risorse a beneficio del sistema produttivo. Dopo aver rilevato come l'utilizzo delle risorse continui a privilegiare lo Stato che non è il soggetto maggiormente virtuoso, osserva come si incrementi il debito pubblico per sostenere il Monte dei Paschi di Siena, perpetuando una logica introdotta dal ministro Tremonti che a suo tempo era stata fortemente criticata. Evidenzia inoltre come ciò avvenga in virtù della simbiosi politica tra il Monte dei Paschi e l'amministrazione comunale della città di Siena si domanda perché si ricorra al debito pubblico solo per salvare le banche e non per lo sviluppo delle imprese. Riguardo ai tagli effettuati al personale pubblico, rileva come si intervenga sulle piante organiche e non sui soggetti effettivamente in servizio, osservando come occorrerebbe invece determinare il numero dei dipendenti pubblici sulla base della popolazione dei singoli territori. Rileva in conclusione come emerga l'incapacità dello Stato di riformarsi e come cresca l'incidenza del debito pubblico. La stessa Unione europea risulta incapace di risolvere i problemi in presenza di una crisi evidente degli Stati nazionali. Richiama in conclusione a titolo esemplificativo i dati relativi agli interventi in materia di edilizia scolastica effettuati negli ultimi anni che evidenziano il modestissimo apporto di risorse statali a fronte degli sforzi ben più rilevanti effettuati dalle amministrazioni locali, ricordando come i fondi stanziati dalla finanziaria per il 2010, nonostante l'adozione della risoluzione parlamentare che aveva destinato 115 milioni all'edilizia scolastica, non siano stati ancora utilizzati.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ricollegandosi al suo precedente intervento sul-

l'ordine dei lavori, osserva come sarebbe estremamente opportuno in questa fase poter disporre delle risorse del Fondo unico giustizia. Rileva quindi come il provvedimento in esame risulti assai eterogeneo e alcune norme appaiano adottate in maniera automatica, quasi per un riflesso condizionato. In linea generale, ritiene condivisibili gli obiettivi del provvedimento ma rileva come si sia proceduto con l'accetta ricordando, in particolare, come fosse stata originariamente prevista la soppressione per l'ente per il micro credito che garantisce un flusso di risorse nettamente superiore ai finanziamenti che riceve dallo Stato. Con riferimento ai tagli di spesa relativi ai singoli ministeri, ricorda come le spese per il Ministero della giustizia vengano ridotte di 60 milioni nel 2012 e di 120 milioni a decorrere dal 2013, osservando come la riorganizzazione delle sedi giudiziarie non consenta, nell'immediato ma solo in futuro, la riduzione delle risorse e ciò rischi di pregiudicare la funzionalità della giustizia. Osserva quindi come per circa un terzo degli edifici sedi delle Forze dell'ordine non venga più corrisposto il relativo canone di locazione e ciò costituisca un problema rilevante per i privati proprietari che potrebbe verosimilmente essere risolto ricorrendo al Fondo unico giustizia. Ricorda inoltre come il blocco del *turn over* per gli anni a venire, per quanto riguarda il settore della sicurezza, determinerà l'impossibilità di sostituire l'80 per cento del personale dal 2012 al 2014 mentre, a decorrere dal 2015, il *turn over* potrà riguardare il 50 per cento delle forze di polizia, rilevando come la riduzione del personale pari complessivamente a 7 mila unità nei prossimi quattro anni che verrà in tal modo a determinarsi contrasti con l'esigenza di garantire l'ordine pubblico. Osserva peraltro come, in taluni casi, le risorse individuate dal provvedimento potrebbero essere utilizzate in maniera più efficace rilevando, ad esempio, come lo stanziamento di cui all'articolo 23, comma 7, funzionale a garantire il prosieguo della sperimentazione delle pattuglie miste composte da personale dell'esercito e delle Forze di polizia potrebbe

essere più opportunamente utilizzato per incrementare gli organici delle Forze di polizia. Inoltre, con riferimento all'articolo 5, comma 10 si chiede se l'unificazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze dei servizi per la corresponsione delle retribuzioni nel pubblico impiego sia effettivamente destinata a produrre maggiore efficienza, osservando come le singole amministrazioni potrebbero risultare in grado di assicurare tale servizio ai loro dipendenti ad un costo inferiore. Rileva altresì come la disciplina delle società *in house* preveda una fase transitoria che terminerà solo nel gennaio del 2014 nel corso della quale sarà possibile il rinnovo degli affidamenti in essere, generando il rischio di molteplici rinnovi anticipati in grado di vanificare gli obiettivi dell'intervento legislativo e addirittura suscettibili di produrre effetti opposti. Si augura conclusivamente che, quanto meno entro i limiti che ha da ultimo indicato, sussista la possibilità di modificare il provvedimento in esame.

Massimo BITONCI (LNP), pur ritenendo in linea di principio condivisibile l'obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica perseguito dal provvedimento, si dichiara assolutamente insoddisfatto del contenuto del decreto-legge in esame, che reca tagli lineari delle risorse finanziarie senza applicare criteri che tutelino i comportamenti virtuosi sul piano finanziario. In questo quadro, rileva in primo luogo come importanti elementi per una razionalizzazione della spesa a livello territoriale fossero contenuti nei provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, che intendevano avviare un percorso verso l'adozione di costi e fabbisogni *standard* ai quali commisurare la spesa degli enti territoriali. Rileva, invece, come questo processo sia sostanzialmente stato abbandonato, perseguendo in questa sede una riduzione della spesa che consentirà di sterilizzare solo temporaneamente il previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto, senza incidere realmente sui costi di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Osserva, infatti, come, nono-

stante le manovre realizzate, si continui ad assistere ad un costante aumento della spesa pubblica e del debito pubblico, anche in considerazione degli ingenti costi sostenuti per gli interessi sui titoli di Stato. A suo avviso, il provvedimento in esame non contiene alcuna riforma strutturale, ma si limita ad apportare tagli in modo disordinato, mentre vi sarebbero state le condizioni per operare interventi seri, come quelli proposti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento dalla Lega Nord, che ha scelto di presentare proposte emendative dotate di una solida copertura finanziaria volte a realizzare interventi non demagogici. Quanto ai possibili interventi da realizzare, segnala in primo luogo l'opportunità di una revisione delle regole del patto di stabilità interno, evidenziando come si tratta di una questione che più volte è stata segnalata da parlamentari di tutte le parti politiche negli ultimi anni. In proposito, sottolinea come i vincoli derivanti dal patto limitino non solo la spesa corrente, ma anche quella riferita agli investimenti, con indicative ricadute anche sull'economia reale, in quanto gli enti locali spesso non possono procedere al pagamento di servizi e alla realizzazione di investimenti infrastrutturali. Osserva, in particolare, come con le attuali regole le amministrazioni territoriali di fatto cessino i propri pagamenti intorno alla metà dell'esercizio, determinando ritardi nei pagamenti che a volte sono superiori ad un anno. In proposito, rileva come il tema dei ritardi dei pagamenti sia strettamente connesso a quello dei residui perenti, emerso nel corso dell'audizione dell'Ispettore generale capo dell'ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, svoltasi nella giornata di ieri. A suo avviso, sarebbe infatti opportuna una operazione di revisione approfondita delle caratteristiche di questi residui, il cui ammontare supera i 100 miliardi di euro, in modo da verificare se si tratti di veri debiti oppure di somme a fronte delle quali non sussistono reali impegni delle amministrazioni statali. In ogni caso, ritiene che la trasposizione a livello territoriale degli obiettivi

finanziari rilevanti nell'ordinamento europeo determini evidenti problemi gestionali, in quanto l'adozione del criterio della competenza mista favorisce il realizzarsi di consistenti ritardi nei pagamenti, in quanto la spesa è imputata in conto competenza, ma l'amministrazione locale non può procedere al pagamento. Riprendendo una proposta già formulata in anni passati, reputa necessario fare riferimento ad un solo criterio, eventualmente adottando un sistema incentrato sulla gestione di cassa. Ritiene, comunque, necessario introdurre precisi criteri premiali per i comuni che adottino comportamenti virtuosi sul piano finanziario, secondo quanto evidenziato anche dal collega Simonetti. Quanto alle misure di riduzione della spesa, ritiene che maggiori risultati si sarebbero potuti ottenere riducendo il numero dei ministeri, nonché operando una drastica riduzione delle « auto blu », attraverso l'esclusione dell'utilizzo di autoveicoli di servizio ad eccezione di alcune cariche specificatamente individuate dalla norma di legge. Per quanto attiene alla riduzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ritiene che, come già segnalato dal collega Simonetti, i tagli dovrebbero operarsi sul personale effettivamente in servizio e non rispetto a dotazioni organiche di diritto. In ogni caso, ritiene, anche alla luce dell'esperienza della Regione Siciliana, che non sia possibile consentire incrementi della dotazione di personale da parte di amministrazioni territoriali che presentino situazioni finanziarie gravemente squilibrate. A suo avviso, ulteriori risorse potrebbero reperirsi attraverso una riduzione degli stipendi dei *manager* pubblici, la soppressione integrale del finanziamento pubblico ai partiti, la soppressione del Pubblico registro automobilistico e delle prefetture, la drastica riduzione delle spese per missioni militari internazionali e la soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto in esame per l'emergenza immigrazione. Segnala, inoltre, come potrebbe ipotizzarsi la fissazione di un tetto ai trattamenti pensionistici collocabile a circa 5 mila euro, nonché la privatizza-

zione della RAI, che consentirebbe anche la soppressione di un odioso balzello come il canone. Nel segnalare come le risorse reperite dovrebbero essere prioritariamente destinate a ridurre il carico fiscale sul sistema produttivo, reputa, inoltre indispensabile un intervento correttivo sulla disciplina dell'IMU, che giudica profondamente iniqua, anche al fine di destinare l'intero gettito dell'imposizione agli enti locali.

Lino DUILIO (PD) osserva preliminarmente come il provvedimento in esame rechi luci ed ombre e come occorra andare oltre l'adozione di misure estemporanee. Rileva che, quando si richiamano gli effetti della crisi finanziaria internazionale, occorrerebbe contemporaneamente indicare soluzioni e proposte senza dimenticare come oggi si scontino gli effetti di un decennio perduto. Ricorda in proposito come la Lega Nord nel 2006 stigmatizzasse come inutili vessazioni l'atteggiamento di rigore sui conti pubblici tenuto dal Governo Prodi e dal Ministro Padoa - Schioppa e le parole rassicuranti del ministro Tremonti sulla solidità dei fondamentali dell'economia italiana. Auspica pertanto che il Governo possa fornire elementi di chiarezza sulle prospettive della situazione economica del Paese. Venendo al merito del provvedimento, sottolinea positivamente la scelta di destinare i risparmi di spesa ad evitare l'aumento dell'IVA, gli interventi in favore dei territori colpiti dal sisma del maggio scorso e quelli per risolvere, sia pure ancora parzialmente, la questione degli esodati nonché gli altri per altri interventi economici considerati indifferibili. Ritiene che le modifiche introdotte dal Senato abbiano, nell'invarianza dei saldi, introdotto novità positive ed evidenzia come il provvedimento segni una inversione di tendenza, malgrado le difficoltà fisiologiche cui esso va incontro, passando da una politica di aumento di entrate a una di riduzione della spesa. In proposito, rileva che occorrerà svolgere un lavoro particolarmente approfondito per conseguire gli effetti sperati e, in tal senso, anche il Parlamento

dovrà giocare il suo ruolo procedendo ad una analisi dei singoli programmi di spesa, previa audizione dei soggetti responsabili dei medesimi. Ricorda inoltre come la relazione presentata dal ministro Giarda abbia evidenziato gli aumenti di costi di produzione di beni e servizi pubblici e significative differenze di tali costi nelle diverse aree del Paese. Auspica in proposito che, con il provvedimento in esame, possa intraprendersi un positivo percorso al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica onde ridurre l'entità. Ritiene che occorra abbandonare definitivamente la logica dei tagli lineari e in proposito ritiene che potrà essere particolarmente utile la relazione del commissario Bondi. Sottolinea inoltre come la riduzione di spesa che si chiede di effettuare agli enti locali sia molto più significativa di quella richiesta per le amministrazioni centrali, denunciando il rischio che si possano ridurre i servizi per i cittadini. Prende atto con soddisfazione della soluzione relativa al riordino delle province in merito alla quale osserva come si sia abbandonata una impostazione demagogica al fine di individuare soluzioni concrete. Auspica tuttavia che il coinvolgimento delle regioni nella definizione delle province da sopprimere non comporti una marcia indietro come nel caso delle comunità montane. Ritiene inoltre positivi gli interventi in materia di ricerca al fine di scongiurare il taglio che sarebbe stato previsto nel 2012 e che, a suo avviso, si sarebbe posto in contraddizione con gli obiettivi del nostro paese in relazione alla strategia Europa 2020. In proposito, osserva che i risultati del lavoro dell'Agenzia nazionale di valutazione per la ricerca potranno fornire utili elementi al fine di valutare quali enti debbano effettivamente essere preservati e quali soppressi senza pregiudicare la ricerca nel nostro Paese. Ritiene che il provvedimento in esame sia complessivamente da accogliere con favore perché registra un cambio di rotta rispetto alla necessità di rincorrere gli aumenti della spesa pubblica con pari aumenti delle imposte. Per il futuro, auspica che il Governo possa indirizzare ulteriori ri-

sparmi di spesa che deriveranno dal processo di razionalizzazione in corso alla crescita economica. Pur consapevole che il pensiero dominante porta ad un approccio in cui si esalta la fine del *deficit spending* e della impossibilità di ricorrere ulteriormente al debito pubblico per finanziare gli investimenti, chiede al Governo se sia stata svolta una riflessione sugli eventuali effetti recessivi che una riduzione della spesa possa comunque avere sull'economia e, in particolare, se essa non possa comportare un effetto moltiplicatore inverso rispetto agli investimenti pubblici. Conclusivamente, osserva che il Governo ha bene operato ed è riuscito a ristabilire una credibilità internazionale mentre, a suo avviso, sarebbero irresponsabili le elezioni anticipate in questo momento, mancando la possibilità di formare un Governo che possa avere una credibilità maggiore di quella del Governo in carica.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva preliminarmente come il provvedimento in esame produca effetti economici molto rilevanti, malgrado il saldo positivo delle operazioni che si effettuano sia molto limitato, dimostrando che esso realizza sostanzialmente ad una redistribuzione di risorse. Pur valutando positivamente l'aver evitato l'aumento dell'IVA, evidenzia ancora la spesa continui, di fatto, ad aumentare. Rileva come i tagli recati dal provvedimento siano ancora largamente ispirati alla logica delle riduzioni lineari, contro le quali una parte dell'attuale maggioranza gridava allo scandalo durante il precedente Governo Berlusconi, ricordando come tuttavia i tagli operati da quel Governo fossero in realtà preordinati a costringere le amministrazioni ad una autoriduzione e ad una autoriorganizzazione volta al contenimento delle proprie spese. Evidenzia in proposito come l'attuazione del federalismo fiscale sarà cruciale per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, ma rileva che il Governo tecnico non potrà sicuramente imprimere una accelerazione in tale direzione per la sua stessa natura, come evidenziato dal mancato taglio di alcune

posizioni apicali in alcune amministrazioni centrali e dal contributo in favore di Roma capitale per ulteriori 30 milioni di euro, che dimostrano la volontà di colpire solo chi è lontano dal potere centrale. Ritiene che non vi siano sufficienti garanzie in ordine all'efficacia delle dismissioni del patrimonio pubblico, mentre vi è, a suo avviso, un approccio fantasioso anche nella individuazione del titolo stesso del provvedimento che parla di invarianza dei servizi ai cittadini. Sottolinea inoltre le criticità del trasferimento di alcune società alla CONSIP in mancanza delle direttive specifiche sulla gestione proprietaria delle medesime. Rileva quindi come i tagli agli organici non tengano conto delle forti differenze tra le diverse amministrazioni territoriali tra Nord e Sud del Paese. Con riferimento al salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, pur ricordando come esso si muova nella logica dei cosiddetti « Tremonti bond », rileva come sarebbe necessaria una riflessione sull'argomento e su come sono stati gestiti tali strumenti. Sottolinea inoltre come i tagli relativi agli enti territoriali siano eccessivi. Con riferimento all'articolo 4, rappresenta come le nuove norme in materia di affido dei servizi pubblici rischierebbero di penalizzare fortemente il terzo settore e come molte associazioni di volontariato che attualmente gestiscono importanti servizi sociali hanno già fatto sapere di non volere partecipare più al tavolo del volontariato. Rileva come anche le risorse per la riduzione del debito delle regioni vengono distribuite non tenendo conto degli enti più virtuosi. Stigmatizza in particolare l'atteggiamento del Governo sulla vicenda degli esodati, sulla quale vi è stato a suo avviso un indecente balletto di cifre. Esprime inoltre preoccupazione in ordine agli effetti finanziari di tale misura sul prepensionamento di molti dipendenti pubblici e in ordine al trattamento di fine rapporto e alla maggiore spesa previdenziale. Esprime una forte critica sul riordino delle province, ricordando come organi rappresentativi democraticamente eletti non possono essere spazzati via per legge in assenza di guerra o di rivoluzione.

Rivendica in particolare l'istituzione di alcune province che hanno un profondo senso storico anche precedente all'unità d'Italia rispetto ad alcune regioni, sottolineando come la loro soppressione determinerebbe una perdita di identità non giustificata. Nel complesso, sottolinea come il provvedimento potrà avere effetti recessivi e come non basti l'austerità per uscire dalla crisi in cui versa l'euro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Senato ha trasmesso una correzione del messaggio relativo alla trasmissione del testo del decreto-legge in esame nel senso che alla pagina 51, alla sesta e settima riga, dello stampato le parole da: « al medesimo fine » fino alla fine del periodo devono intendersi soppresse e a pagina 381, alla settima riga, all'articolo 23, comma 12-*undecies*, il secondo periodo deve intendersi soppresso. Comunica inoltre che vi è un'ulteriore correzione nel senso che alla pagina 109, ventiduesima riga, all'articolo 2, comma 20-*quinquies*, dopo le parole: « si applicano » deve intendersi inserita la seguente: « rispettivamente »

Rinvia il seguito dell'esame del decreto-legge all'odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto del provvedimento, già approvato dal Senato, evidenziando che esso reca disposizioni di carattere prevalentemente ordinamentale, volte a modificare la disciplina del condominio negli edifici.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva in primo luogo che l'articolo 25 prevede che sia istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condomini, nel quale sono annotati, per ogni condominio una pluralità di informazioni. In proposito, andrebbe a suo avviso acquisita una valutazione del Governo circa l'idoneità del meccanismo finanziario previsto dal testo, che prevede il versamento contributi per le registrazioni delle nomine e per gli accessi ai dati del repertorio, a provvedere alle spese per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione operativa del repertorio dei condomini. In particolare, dovrebbero essere valutate le modalità con le quali il decreto ministeriale di fissazione degli importi potrà tenere conto del diverso impatto amministrativo del nuovo repertorio sui vari uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, operanti in aree caratterizzate da densità abitative non omogenee, nonché del necessario allineamento temporale fra gli oneri da sostenere e gli introiti da acquisire, soprattutto nella fase di avvio del repertorio. Segnala, altresì, che l'articolo 26 prevede che presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio sia istituito un registro degli amministratori di condominio a cui possono essere iscritte anche società. Anche in questo caso, ritiene necessario che il Governo chiarisca con quali risorse saranno attivati e gestiti i registri degli amministratori di condominio presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Su un piano sistematico, segnala altresì l'esigenza di valutare se rientri nella competenza dell'Agenzia del territorio la tenuta di registri e repertori con le caratteristiche indicate dal provvedimento, osservando comunque che le disposizioni dovrebbero essere coordinate con quanto previsto dall'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, attualmente all'esame della Commissione, che ha stabilito l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Da ultimo, evidenzia che l'articolo 31 stabilisce che i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, sono prededucibili dall'attivo risultante dall'espletamento di una procedura concorsuale a carico di un condomino nel caso in cui tali spese siano divenute esigibili durante le procedure concorsuali. Al riguardo reputa necessario che il Governo chiarisca se la prededucibilità dei contributi prevista dalla norma in esame possa pregiudicare, in sede di procedura concorsuale, la soddisfazione di crediti maturati dallo Stato nei confronti del condomino, con particolare riferimento a quelli di natura fiscale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che il provvedimento presenta talune criticità sotto il profilo finanziario, che giustificano l'espressione, allo Stato di un parere contrario al suo ulteriore corso. In particolare, rappresenta che gli articoli 25 e 26 prevedono l'istituzione presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di un repertorio dei condomini e di un registro degli amministratori di condominio, evidenziando al riguardo che la tenuta di tali registri non rientra fra i compiti istituzionali assegnati a tale Agenzia dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Sottolinea, peraltro che il decreto-legge n. 95 del 2012 prevede l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Con riferimento ai costi di tenuta del repertorio, evidenzia che nell'ultimo comma del novellato articolo 71 delle disposizione per l'attuazione del codice civile occorre specificare che la determinazione delle somme dovute per le annotazioni del repertorio deve tenere conto degli oneri amministrativi complessivi relativi alla gestione del repertorio medesimo. In ogni caso, allo scopo di garantire in maniera costante integrale

copertura dei costi di tenuta del repertorio, reputa opportuno inserire la previsione di un aggiornamento dell'importo delle tariffe, con una cadenza temporale che potrebbe avere carattere biennale. Rappresenta, inoltre, la necessità di inserire una specifica previsione volta a disciplinare le modalità di copertura finanziaria dei costi di tenuta del registro degli amministratori di condominio di cui all'articolo 26 del provvedimento. Ritiene, pertanto, che la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di segnalare queste criticità alla Commissione di merito, al fine di sollecitare una riscrittura degli articoli 25 e 26.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime una valutazione fortemente critica sugli articoli 25 e 26 del provvedimento, che creano un grave appesantimento degli oneri burocratici, suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e maggiori spese per i cittadini,

Renato CAMBURSANO (Misto), concordando con le considerazioni del collega Borghesi, sottolinea come gli articoli 25 e 26 del provvedimento presentino rilevanti criticità anche sotto il profilo finanziario

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, prendendo atto dei profili problematici segnalati anche dal rappresentante del Governo, ritiene che sia possibile superare le criticità evidenziate attraverso la previsione nella proposta di parere di specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, ritiene opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), concordando con le considerazioni del presidente Giorgetti, ritiene necessario chiarire quali siano gli oneri derivanti dall'articolo 25 e 26, verificando altresì quali costi siano posti a carico dei cittadini.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico impiego.

Atto n. 494.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, prima di formulare la propria proposta di deliberazione, chiede al Governo se è in grado di fornire i chiarimenti da lui richiesti nella seduta del 25 luglio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, sottolinea come le risorse derivanti dalla riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati in via generale per il Ministero della giustizia, ai sensi dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 21 del decreto-legge n. 95 del 2012, attualmente all'esame della Commissione. Per quanto attiene alla gestione degli immobili destinati agli uffici giudi-

ziari, segnala come spesso si riscontrino problemi per i pagamenti da parte del Ministero della giustizia agli enti territoriali proprietari degli immobili medesimi. In ogni caso, ritiene che si tratti di un provvedimento virtuoso che determinerà effetti positivi, quantificabili allo Stato in circa 2,9 milioni di euro per l'anno 2012, 17,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, si dichiara sostanzialmente soddisfatto dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osservando che il sottosegretario Polillo non ha peraltro affrontato i temi da lui segnalati nella relazione svolta lo scorso 25 luglio. Fa presente, tuttavia, che nel corso degli ultimi giorni ha lavorato a stretto contatto con i relatori sul provvedimento presso la Commissione giustizia ed è pervenuto alla formulazione di una proposta di deliberazione sostanzialmente omogenea a quella presentata nella Commissione di merito. Evidenzia infatti come sia particolarmente utile evitare distonie e contraddizioni tra le deliberazioni dei diversi organi parlamentari, al fine di dare maggior forza alle valutazioni espresse dal Parlamento sul testo elaborato dal Governo. Illustra, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (atto n. 494);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nel delegare il Governo a procedere, attraverso l'emana-zione di uno o più decreti legislativi, alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, precisa che

la finalità di detta riorganizzazione è quella di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

sussiste la necessità di coordinare il criterio di cui alla lettera *a*) del comma 2 del richiamato articolo 1, che stabilisce la permanenza degli uffici giudiziari almeno nell'ambito provinciale con le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che recano il riordino delle province delle regioni a statuto ordinario;

il medesimo articolo 1, comma 2, lettera *b*), nel fissare i principi e criteri direttivi per la suddetta delega, stabilisce che il Governo debba tenere conto "dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata";

tale disposizione appare strettamente connessa alla finalità di conseguire i richiamati risparmi di spesa e, dunque, un'attenta valutazione dei citati profili appare prodromica al conseguimento di tale scopo;

per l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa è necessaria un'attenta valutazione dell'idoneità delle strutture esistenti presso i tribunali accorpanti ad ospitare il personale magistratuale e amministrativo, attesa la già critica situazione infrastrutturale degli uffici giudiziari in tutto il territorio nazionale;

il Governo, nello schema di decreto legislativo in esame, non sembra avere prestato adeguata attenzione all'incidenza della criminalità organizzata e alla effettiva situazione infrastrutturale di taluni uffici giudiziari di cui si propone la soppressione;

le attività della criminalità organizzata sono infatti suscettibili di incidere negativamente sull'economia dei territori

interessati, con evidenti ricadute sulla finanza pubblica soprattutto in termini di minori entrate tributarie;

a tale fine, occorre garantire un adeguato presidio dello Stato per combattere efficacemente le organizzazioni criminali, evitando il rischio che i risparmi conseguenti alla soppressione degli uffici giudiziari operanti in tali territori siano superati dalle mancate entrate tributarie derivanti dalla emersione di attività illegali e dalla confisca di beni;

le disposizioni di cui all'articolo 6, relative al personale di polizia giudiziaria, non sono riconducibili alla delega di cui al richiamato articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, relativo al solo personale magistratuale e amministrativo e, pertanto, potrebbero originare contenzioso con ricadute sulla finanza pubblica;

il provvedimento prevede che si proceda alla soppressione di tutte le Sezioni distaccate senza valutare il ruolo che queste potrebbero ancora svolgere nell'interesse dell'amministrazione della giustizia;

appare opportuno salvaguardare i tribunali ove sono state di recente realizzate strutture con notevoli investimenti di risorse pubbliche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, subordinatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 1, Tabella A, aggiungere i seguenti tribunali, in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:

a) per il distretto di Bari, il Tribunale di Lucera;

b) per il distretto di Catania, il Tribunale di Caltagirone;

c) per il distretto di Catanzaro, i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano;

d) per il distretto di Palermo, il Tribunale di Sciacca;

e) per il distretto di Roma, il Tribunale di Cassino;

sopprimere l'articolo 6.

e formula le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prorogare il termine per l'esercizio della delega in relazione al riordino delle Province di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

con riferimento alle Sezioni distaccate, occorre mantenere i tribunali sub provinciali soppressi quali « presidi territoriali di giustizia » dei tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a 5 anni, nonché mantenere, sempre per un periodo transitorio di pari durata, le sole sezioni distaccate, anche previo accorpamento, che, per carico di lavoro riferito a caratteristiche diverse, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane, di confine o produttive, risultano oggettivamente necessarie sulla base delle indicazioni dei consigli giudiziari;

con riferimento ai tribunali ove sussistono strutture di recente realizzazione, si valuti in particolare l'opportunità di continuare a utilizzare le strutture del tribunale di Chiavari, del tribunale di Bassano del Grappa e del tribunale di Castrovillari. ».

Maino MARCHI (PD) chiede di sospendere brevemente la seduta, al fine di poter valutare la proposta di deliberazione del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 13.50, riprende alle 13.55.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, sottolinea come la propria proposta recepisca gli aspetti più qualificanti sotto il profilo finanziario della proposta di parere elaborata dai relatori presso la Commissione di merito, non ripercorrendo gli aspetti riferibili principalmente alla funzionalità dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Richiamando quanto già evidenziato nella seduta del 25 luglio, sottolinea che nella proposta di deliberazione si è concentrata in particolare l'attenzione sulla esigenza di non sopprimere sedi di tribunale costituite in territori caratterizzati da una forte presenza della criminalità organizzata. Evidenziando le ricadute delle attività criminali sull'economia dei territori e, conseguentemente, sulla finanza pubblica, fa presente che nelle specifiche indicazioni contenute nella sua proposta ha recepito quanto segnalato dai competenti organismi giurisdizionali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come i rilievi contenuti nella proposta del relatore non attengano ad aspetti riferibili ai profili di carattere finanziario del provvedimento, che, come ha già evidenziato, è suscettibile di determinare apprezzabili risparmi per la finanza pubblica. Esprime, pertanto, forti perplessità sulla proposta del relatore, evidenziando che, qualora questa non fosse riformulata, non potrebbe che esprimere un parere contrario.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, evidenzia come sia il procuratore nazionale antimafia, sia i magistrati coinvolti direttamente nella lotta alla criminalità organizzata hanno avuto modo di indicare in modo inequivoco i gravi costi sociali ed economici derivanti dalle attività criminali. A tale riguardo, evidenzia inoltre come la presenza di uffici giudiziari sul territorio garantisca una maggiore efficacia del-

l'azione di repressione della criminalità organizzata, che determina effetti finanziari positivi in ragione dell'emersione di attività illegali, con conseguente incremento del gettito tributario e delle confische dei beni degli appartenenti alle organizzazioni criminali. Sottolinea, inoltre, il ruolo che le Procure di prossimità esercitano nella persecuzione dei cosiddetti reati spia, che sono indice essenziale per il riconoscimento della presenza di attività di criminalità organizzata. In questa ottica, ritiene che la soppressione dei tribunali nelle aree caratterizzate da una forte presenza della criminalità organizzata sia suscettibile di determinare danni assai superiori ai modesti risparmi attesi dalla nuova organizzazione.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara di non condividere la proposta di deliberazione del relatore, evidenziando come i rilievi in essa contenuti attengono essenzialmente al merito del provvedimento di competenza della Commissione giustizia. In ogni caso, ritiene che l'esclusione dalla soppressione solo di alcune sedi giudiziarie sia irragionevole, evidenziando come dovrebbe prioritariamente perseguirsi il mantenimento in funzione delle sedi di tribunale, come Bassano del Grappa, nelle quali sono stati realizzati negli ultimi anni forti investimenti infrastrutturali per immobili che sarebbero di fatto inutilizzabili in futuro.

Michele VENTURA (PD) ritiene che la proposta di deliberazione del relatore debba essere sostanzialmente riscritta, in quanto la Commissione bilancio non ha la competenza per scegliere quali tribunali escludere dalla soppressione. Ritiene, comunque, che debba farsi una valutazione anche con riferimento ai tribunali per i quali sono stati sostenute spese, anche ingenti, negli ultimi anni, evidenziando tuttavia come anche queste considerazioni debbano essere effettuate principalmente dalla Commissione di merito.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) osserva come nell'esame del provvedimento si ponga un problema di metodo, in quanto la Commissione bilancio non può esprimere

considerazioni che attengono al merito dello schema in discussione. In questa ottica, dissente anche dalle considerazioni dell'onorevole Bitonci, evidenziando come il fatto che si siano sostenute delle spese per la costruzione di nuovi tribunali non ne giustifichi di per sé la sopravvivenza, qualora essa si ponga in contrasto con un'allocazione efficiente delle risorse. Fa presente, pertanto, di non condividere la proposta del relatore, segnalando di poter concordare solo sulla prima osservazione e sulla prima parte della seconda osservazione, purché ne venga limitata la portata attraverso la previsione di un necessario accorpamento delle sezioni distaccate. Si dichiara, invece, radicalmente contraria alla terza osservazione contenuta nella proposta, evidenziando che la criminalità non si combatte con la semplice presenza di una sede di un tribunale ma, innanzitutto, attraverso l'opera di prevenzione delle forze dell'ordine.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritiene che la proposta del relatore debba essere integralmente riscritta, in quanto essa eccede le competenze della Commissione bilancio, formulando rilievi che attengono al merito dello schema in esame. Nel segnalare la propria contrarietà al mantenimento delle sezioni distaccate, evidenzia come sia irragionevole evitare la chiusura di sedi di tribunali solo in alcune aree del territorio nazionale, dal momento che la presenza della criminalità organizzata è particolarmente evidente anche in alcune aree del centro-nord, quali in particolare le città di Torino e la Lombardia.

Cesare MARINI (PD) esprime perplessità su quanto osservato dal sottosegretario Polillo, evidenziando in particolare come la materia della riorganizzazione degli uffici giudiziari sia essenzialmente di competenza del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, mentre in questa sede s'intendono valutare esclusivamente i profili di carattere finanziario della nuova organizzazione proposta. A tale riguardo, osserva in primo luogo che i risparmi dovrebbero essere

assai modesti in quanto le sedi degli uffici giudiziari sono principalmente site in immobili di proprietà pubblica e, pertanto, la loro chiusura non determinerà apprezzabili effetti di risparmio. Segnala, inoltre, come nelle sedi dei tribunali minori vi sia un forte coinvolgimento degli enti locali nella gestione delle sedi giudiziarie, ad esempio, attraverso la messa a disposizione di personale della polizia locale. Osserva, altresì, come l'accorpamento dei tribunali comporterà ingenti spese di trasferimento per i cittadini e gli operatori della giustizia che dovranno raggiungere la sede giudiziaria, specialmente nel caso di sedi periferiche ed estremamente mal collegate come quella di Rossano. Con particolare riferimento alla situazione della Calabria, evidenzia come la 'ndrangheta rappresenti una forma di criminalità particolare, che costituisce una sorta di Stato nello Stato, sottolineando come la riduzione della presenza dello Stato rafforza la sensazione di impotenza nell'opinione pubblica ed alimenta la forza della criminalità organizzata.

Antonio BORGHESI (IdV) dissente radicalmente rispetto al metodo seguito nell'elaborazione della proposta di parere, che affronta questioni attinenti al merito del provvedimento al fine di salvaguardare tribunali di specifiche aree territoriali. Rappresenta, in ogni caso, che le sedi dei tribunali sono parametrize ad una pianta organica largamente scoperta e, pertanto, esse possono accogliere senza problemi le attività precedentemente svolte nelle sedi soppresse.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento, e pertanto, gli eventuali rilievi formulati dalla Commissione sarebbero sostanzialmente inutili.

Alberto GIORGETTI (PdL), pur esprimendo la massima stima per il relatore e riconoscendo il valore del lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di deliberazione, dichiara tuttavia di non dividerne i contenuti, che attengono essenzialmente

ad aspetti di competenza della Commissione giustizia. In proposito, si duole del fatto che la Commissione giustizia abbia concluso il proprio esame senza attendere i rilievi della Commissione, evidenziando come questi avrebbero consentire un approfondimento di temi specificamente attinenti alla sfera di competenza propria della Commissione, quali quelli attinenti alla quantificazione dei risparmi attesi dalla riorganizzazione. In questa ottica, giudica erronea la scelta di prevedere rilievi di carattere territoriale o microsettoriale, evidenziando come una eventuale scelta in tal senso dovrebbe essere frutto di una decisione politica condivisa dall'intera Commissione e non derivare da un recepimento di valutazioni formulate in altra sede. Nel dichiararsi, pertanto, contrario a rilievi riferiti a specifici tribunali, si dichiara assolutamente contrario alla proposta di deliberazione del relatore.

Giulio CALVISI (PD) fa presente come il provvedimento persegua due obiettivi, uno riferito alla riduzione della spesa pubblica, di competenza di questa Commissione, ed uno connesso all'efficientamento della offerta di giustizia, che invece è riconducibile essenzialmente alle competenze della II Commissione. Alla luce di queste premesse, evidenzia come i risparmi derivanti dalla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari siano complessivamente modesti e rischiano di essere abbondantemente superati dagli effetti recessivi determinati dalla soppressione degli uffici giudiziari medesimi. A suo avviso, la proposta di parere elaborata dai relatori presso la Commissione giustizia corregge profondamente le carenze di impostazione iniziale del provvedimento, garantendo una maggiore efficienza dell'amministrazione giudiziaria, che non penalizza eccessivamente le esigenze delle diverse realtà territoriali. Nel concordare con il collega Alberto Giorgetti sull'importanza dei rilievi della Commissione bilancio, esprime il proprio rammarico sulla circostanza che la Commissione giustizia abbia concluso l'esame del provvedimento senza attendere l'espressione di tali rilievi, che, a suo avviso, avrebbero potuto stimolare ulteriori riflessioni.

Maino MARCHI (PD) rileva come l'accorpamento dei tribunali non debba risolversi in un taglio di spesa ma garantire altresì una giustizia più rapida. Ricorda infatti come il Ministro Padoa-Schioppa osservasse come i tribunali superflui rappresentino un costo che impedisce di aumentare le risorse destinate a promuovere la qualità della funzione giudiziaria. Rileva inoltre come i risparmi derivanti dall'intervento in esame siano complessivamente così modesti che, se non si conseguisse una maggiore efficienza, l'intera operazione risulterebbe priva di senso. Qualora poi si registrasse una perdita di efficienza, per quanto riguarda la giustizia civile ne soffrirebbero in primo luogo le imprese, mentre sul piano della giustizia penale risulterebbe penalizzata l'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Ritiene in conclusione che la diffusione sul territorio dei tribunali non garantisca di per sé migliori risultati ma che agli accorpamenti delle sedi si debba procedere con estrema attenzione.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) ritiene che la Commissione bilancio dovrebbe verificare se il provvedimento sia suscettibile o meno effetti recessivi sul piano economico. Al riguardo osserva come le scelte operate dallo schema di decreto privilegino nettamente i capoluoghi alle aree interne e ciò quando nei piccoli centri la presenza di un tribunale sostiene una molteplicità di attività economiche. Ritiene pertanto che, al di là di ogni valutazione di merito, i tagli previsti dal provvedimento siano tali da generare danni irreparabili per i territori determinando una forte recessione economica.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) nel condividere i rilievi del deputato Calvisi, esprime perplessità in ordine all'effettiva idoneità del provvedimento a generare risparmi di spesa. Osserva quindi come anche altre volte sia entrata nel merito di provvedimenti e rileva come la proposta del relatore riproduca parte dei contenuti della proposta di parere presentata presso la II Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel dichiarare di condividere taluni aspetti della proposta del relatore quali le osservazioni in merito alle sedi di tribunale interessate di recente da interventi di ristrutturazione, osserva come la Commissione potrebbe esprimere il proprio punto di vista al ministro della giustizia attraverso la lettera del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ribadire come la Commissione abbia tardato nell'esprimere valutazioni di competenza, osserva come dalla discussione stiano in ogni caso emergendo posizioni non univoche.

Guido CROSETTO (PdL) ritiene incomprensibile che la Commissione giustizia abbia espresso il parere senza attendere i rilievi della Commissione bilancio. Conferma in ogni caso come la Commissione avrebbe dovuto esprimere dei principi con carattere di equità con i quali procedere alla *spending review*. Osserva, ad esempio, che se tutti gli uffici pubblici venissero dislocati nei capoluoghi di provincia non si terrebbe conto di come l'Italia si articoli in 8 mila comuni. Ritiene che il problema di fondo sia costituito dall'equa ripartizione della spesa pubblica sui territori ed osserva come un provvedimento quale quello in esame debba essere necessariamente valutato sotto il profilo economico e non possa invece essere sorretto solo da affermazioni ideologiche. Conclusivamente ribadisce di ritenere grave che la Commissione giustizia non abbia atteso l'espressione dei rilievi da parte della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come il termine per l'espressione dei rilievi fosse scaduto il 24 luglio scorso e non vi siano quindi spazi per contestare dal punto di vista formale l'operato della Commissione giustizia. Rileva peraltro come la Commissione giustizia fosse stata debitamente informata della concomitante riunione della Commissione e, se non altro per ragioni di stile, avrebbe dovuto attendere l'espressione dei rilievi, ciò anche in

considerazione della possibilità di esprimere il parere anche nelle giornate del 5 e del 6 agosto nelle quali l'Assemblea sarà nuovamente convocata.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, dichiara di condividere o comprendere alcuni rilievi critici ma di considerarne altri assolutamente irricevibili. Ricorda quindi di aver svolto una relazione nella quale erano stati posti una serie di interrogativi sui profili finanziari del provvedimento al rappresentante del Governo. Il Governo non ha ritenuto, tuttavia, di fornire risposta puntuale e ciò a fronte di un provvedimento di natura « massificatrice » che parte da un assunto ideologico. Nel dichiararsi in linea di principio favorevole a non esprimersi sui singoli tribunali, ritiene tuttavia che debba costituire un punto fermo il riconoscimento dell'impatto, anche sotto il profilo economico, della criminalità organizzata in alcuni territori del Paese. Rileva infatti come la sottrazione dei territori al controllo dello Stato da parte della criminalità organizzata produca effetti disastrosi sul ciclo economico a danno delle popolazioni ivi residenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° agosto 2012.

Seguito dell'audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa naturale del musicista Roncole Verdi. Emendamenti nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che, in data 1° agosto 2012, la VII Commissione ha trasmesso dodici proposte emendative a prima firma del relatore, approvate in linea di principio, sul nuovo testo unificato riguardante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Ricorda che il provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 22 giugno 2011. In quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tali condizioni sono state recepite dalla Commissione di merito. Evidenzia che le proposte emendative in esame incidono sugli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del provvedimento. In particolare, fa presente che: l'emendamento 1.1 prevede che le ville e i luoghi legati alla figura di

Giuseppe Verdi, richiamati al comma 3 dell'articolo 1 siano dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che la predetta norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio attribuisce la qualifica di beni culturali alle cose immobili e mobili aventi un interesse particolare, subordinatamente all'intervento ad apposita dichiarazione; l'emendamento 2.1 modifica il comma 1 dell'articolo 2, al fine di limitare agli anni 2012 e 2013 gli interventi di promozione dell'opera e della figura di Giuseppe Verdi meritevoli di un finanziamento da parte dello Stato. Il testo attuale prevede che l'ambito temporale di tali interventi decorra dal 1° gennaio 2012; l'emendamento 2.2 modifica le disposizioni di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, al fine di espungere gli interventi concernenti la sistemazione viaria degli itinerari relativi ai luoghi verdiani; l'emendamento 2.3 include il Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma fra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato e, contemporaneamente, sopprime l'articolo 4, concernente il Festival Verdi. Tale articolo autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a titolo di contributo alla Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi; gli emendamenti 2.4 e 2.5 e 3.3 operano modifiche tese al coordinamento formale del testo; l'emendamento 3.1 sopprime, al comma 1, la previsione per cui il comitato promotore delle celebrazioni verdiane sia istituito a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre l'emendamento 3.2 modifica la composizione del predetto comitato; l'emendamento 5.1 riduce da 3,75 milioni di euro a 3.25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 il contributo straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 5, da attribuire al suddetto comitato. Viene, inoltre, soppressa la previsione che le risorse siano versate annualmente al predetto comitato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; l'emendamento 6.1, alla luce

della soppressione dell'articolo 4 e delle modifiche all'entità del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 5, modifica conseguentemente il comma 1 dell'articolo 6, provvedendo alla copertura dei soli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 5, quantificati in 3.25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. L'attuale testo del comma 1 dell'articolo 6 prevede un onere 5.25 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1. La proposta emendativa, inoltre, modifica la copertura finanziaria, prevedendo l'utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al fondo unico per lo spettacolo, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. L'attuale testo prevede che vengono utilizzate le risorse della predetta legge n. 163 del 1985, come rifinanziata dalla lettera *a*) del medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2011. rileva che, in sostanza, la proposta emendativa utilizza, a fini di copertura, le risorse aggiuntive destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali che affluiscono al fondo unico per lo spettacolo, anziché le risorse proprie del medesimo fondo. Al riguardo, osserva che le modifiche introdotte dalle proposte emendative in esame non sembrano comportare profili problematici di carattere finanziario, consentendo, anzi, una minore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 rispetto agli attuali oneri complessivi del provvedimento quantificati dal comma 1 dell'articolo 6. Per quanto concerne le risorse utilizzate a copertura, osserva che, da informazioni pervenute per le vie brevi dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, risulta che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, reca le necessarie disponibilità. Conclude affermando che appare, comunque, opportuno

acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle predette risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sugli emendamenti in discussione.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il suo gruppo si è opposto al trasferimento del provvedimento in esame in sede legislativa in considerazione dell'opportunità di evitare interventi disorganici sulla materia oggetto del provvedimento. Sottolinea in proposito come questo modo di legiferare rischi di essere discriminatorio rispetto a situazioni analoghe, privilegiando solo le manifestazioni che possono godere di una particolare sensibilità da parte di taluni membri del Parlamento. Si chiede in proposito per quale motivo si dovrebbe finanziare la celebrazione del bicentenario verdiano e non, ad esempio, quello relativo alla nascita di Cavour.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime una particolare soddisfazione per la soluzione che è stata individuata malgrado vi sia la decurtazione di 500 mila euro che, tuttavia, rimangono comunque nelle zone verdiane in quanto destinati alla ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2009. In relazione alla ultima osservazione dell'onorevole Borghesi, osserva come non sia possibile paragonare il genio di Giuseppe Verdi con quello di Camillo Benso conte di Cavour.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti Tit.1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 e 6.1 riferiti al nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1373 e abb. recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale

della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Simonetta RUBINATO (PD), pur comprendendo le pressioni dell'opinione pubblica per la riduzione della spesa pubblica, ricorda che il Governo aveva dichiarato che non avrebbe proseguito sulla strada dei tagli lineari sulla scorta dell'esperienza del precedente Governo. Osserva inoltre come sia corretto parlare di revisione della spesa solo se si analizzano i risultati della spesa pubblica stessa. In proposito, rileva come sia possibile configurare due tipologie di revisione della spesa, una di carattere strategico, caratterizzata dalla revisione dei servizi che si offrono ai cittadini ed un'altra, di carattere funzionale, caratterizzata invece dall'obiettivo di rendere più efficienti le spese garantendo l'invarianza dei servizi. Rileva come dal titolo del provvedimento si comprenda come l'obiettivo del Governo sia maggiormente riconducibile a questo secondo tipo di attività e pertanto particolarmente ambizioso, anche in considerazione del fatto che la spesa pubblica

primaria italiana si presenta già tra le più basse d'Europa, in rapporto al prodotto interno lordo. Sottolinea come particolari problemi si pongono rispetto all'impatto del provvedimento sugli enti locali, poiché esso non valuta sufficientemente i bisogni che tali amministrazioni devono soddisfare e i risultati che esse conseguono. In particolare, osserva che, in continuità con precedenti analoghi provvedimenti, si pone un obiettivo di riduzione riferendosi esclusivamente alla spesa, esclusa quella per il personale, senza considerare altri fattori ed in maniera difforme rispetto a quanto di stabilisce per le amministrazioni centrali. Osserva come, attraverso una tale impostazione, vi sia il concreto rischio di penalizzare ulteriormente gli enti virtuosi. Fa presente che, sulla base di talune indiscrezioni, sembra che il commissario Bondi avrebbe richiesto alla Sose di sospendere l'elaborazione dei costi e dei fabbisogni standard per concentrarsi sulle cosiddette frontiere dell'efficienza. In proposito, ricorda come anche il ministro Giarda abbia espresso la necessità di utilizzare come parametro per valutare l'apporto degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso della spesa corrente dei medesimi e non solo di quella per i beni e i servizi. Osserva come, in mancanza dell'entrata in vigore dell'utilizzo del costo e dei fabbisogni standard, si continuerebbe a procedere solo sulla strada dei tagli lineari mentre, a suo avviso, la *spending review*, per poter essere considerata efficace, dovrebbe tenere nel debito conto una attenta valutazione dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, ricordando in proposito anche i dati recentemente emersi dai servizi degli organi di informazione. Ricorda inoltre lo specifico impegno che il Governo aveva assunto in proposito, accogliendo l'ordine del giorno 9/5372-A/62 a sua prima firma nella seduta del 3 luglio 2012. Richiama inoltre l'azione intrapresa dal compianto Ministro Padoa-Schioppa che per primo aveva posto all'attenzione del Parlamento il tema della necessità di effettuare una revisione della spesa pubblica al fine di poter spendere meglio garantendo servizi migliori. Ricorda in proposito i contatti che, a suo tempo,

furono assunti con il Governo inglese e una missione svolta dal Fondo monetario internazionale. Rileva come il copioso materiale istruttorio che fu prodotto su impulso del Governo Prodi dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, malgrado fosse stato puntualmente presentato al nuovo Governo e al Ministro Tremonti, non sia stato preso in considerazione e il processo di revisione della spesa sia stato archiviato fino all'anno scorso. Auspica quindi che anche il Governo attuale possa, nello spirito tracciato dal Governo Prodi, intraprendere con grande decisione il percorso di revisione della spesa pubblica.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, in relazione agli interventi svolti dai deputati intervenuti, fa presente che rimangono a suo avviso ancora da sciogliere alcuni nodi particolarmente complessi relativi all'apporto degli enti territoriali alla revisione della spesa pubblica prevista dal decreto in esame, al fine di consentire una effettiva invarianza dei servizi per i cittadini come previsto dal titolo stesso del provvedimento. In riferimento all'intervento dell'onorevole Mantovano sulle problematiche connesse alle riduzioni di spesa con particolare riferimento al settore della sicurezza, sottolinea come il Governo dovrebbe valutare tale aspetto con particolare attenzione. Per consentire di valutare le scelte del provvedimento in discussione con riferimento ai singoli comparti di spesa, richiama i risultati di una analisi sulla dinamica della spesa pubblica tra il 2009 e il 2011 effettuata dagli uffici e evidenzia come vi sia stata una riduzione di oltre 1,5 miliardi della spesa per il personale, un aumento di circa 8 miliardi della spesa per interessi, una riduzione di oltre 13 miliardi della spesa delle amministrazioni locali e una riduzione delle spese statali di circa 9 miliardi. Con particolare riferimento ai tagli relativi al comparto degli enti territoriali, evidenzia come la maggior parte degli stessi ricadano sulle regioni e osserva come sarebbe stato opportuno evitare l'ulteriore riduzione disposta dal decreto in esame con riferimento all'anno in corso. Osserva che, com'era prevedibile, l'unica voce del bilan-

cio dello Stato significativamente in aumento nel periodo considerato è stata quella relativa alla previdenza e all'assistenza. Esprime quindi apprezzamento per l'azione di governo che ha iniziato proprio da questo settore il proprio impegno per il contenimento della spesa pubblica. Con riferimento all'utilizzo della contabilità speciale n. 1778, osserva come il fondo rechi una capienza di 25 miliardi di euro e come esso sia già stato utilizzato per la copertura di un parziale pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, in merito al quale la Commissione bilancio della Camera e del Senato avevano espresso talune perplessità. Con riferimento all'intervento sul comparto provinciale, pur valutando opportunamente la concessione dei 100 milioni di euro in termini di cassa, a valere sulla richiamata contabilità speciale n. 1778, osserva come, a differenza dell'intervento sul comparto comunale, non vi sia la ripartizione tra i diversi enti almeno su base regionale. In proposito osserva come si dovrà opportunamente rivedere, tenendo conto delle esigenze provenienti dal territorio, l'assetto delle funzioni esercitate dalle province, in applicazione dell'articolo 17 del provvedimento. Esprime infine una valutazione particolarmente positiva sulla riduzione dei tempi in relazione agli affitti passivi per immobili pubblici.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, sottolineando come il dibattito svoltosi sia stato particolarmente intenso, con riferimento alla presunta mancanza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, lamentata dall'onorevole Borghesi, evidenzia come essi siano riconducibili al persistere delle turbolenze sui mercati finanziari. Richiama in proposito il recente rapporto dell'agenzia Moody's che ha sottolineato, per giustificare il declassamento del debito pubblico italiano, il persistere di un rischio politico connesso alle incertezze derivanti dalle prossime elezioni. Evidenzia come la sussistenza di un Governo politicamente in grado di imporre, in caso di necessità, scelte anche pesanti per la sostenibilità del debito pubblico, è al centro delle valuta-

zioni che spingono a considerare necessario l'intervento in esame. Con riferimento alla strategia del Governo, osserva come vi sia, da un lato, un intervento immediato al fine di consentire l'avvio del lavoro del commissario Bondi sulla riduzione dei consumi intermedi e un impegno programmatico, introdotto con l'approvazione di un emendamento presso il Senato della Repubblica, al fine di una ricognizione analitica di tutte le voci di spesa per l'individuazione dei tagli effettivamente realizzabili e sostenibili. Osserva come un primo segnale in tale direzione sia rappresentato dall'introduzione di indicatori di riferimento in una logica comune ai costi e ai fabbisogni *standard* e sottolinea come il provvedimento in esame non si possa considerare una manovra finanziaria ma l'inizio di un percorso permanente, come sottolineato dallo stesso Presidente del Consiglio. Evidenzia inoltre come, con riferimento all'IVA, si sia riusciti a rinviare la decisione su un eventuale aumento, nella prospettiva di evitare tale incremento anche nel prossimo anno. In riferimento al contributo degli enti territoriali alle riduzioni di spesa, rileva come la visione del relatore non sia completa e sottolinea come occorra tenere conto dei risultati emersi da un recente studio dell'ISTAT sull'andamento della spesa pubblica dello Stato e degli enti territoriali dal 1990 al 2010, che si riserva di depositare agli atti della Commissione. Rappresenta come, da tale rapporto, emerga come, nei vent'anni considerati, il contributo dello Stato alla riduzione della spesa pubblica sia stato nettamente maggiore di quello fornito dagli enti territoriali e come solo negli ultimi due anni tale tendenza si sia invertita, proprio in considerazione degli andamenti del ventennio precedente. Per tali ragioni, fa presente che si è passati alla utilizzazione del criterio della riduzione della quota di spesa effettivamente gestita da ciascun livello di governo e nel provvedimento in esame il peso delle riduzioni di spesa sia stato ripartito in parti uguali tra Stato, regioni ed enti locali per un terzo ciascuno. In riferimento alle osservazioni dell'onorevole Duilio, fa pre-

sente che il Governo ha svolto riflessioni sugli effetti economici del provvedimento in esame, e ritiene che esso non avrà effetti negativi. Precisa tuttavia come, in ogni caso, pur non disconoscendo l'importanza di un intervento pubblico nell'economia per favorire la ripresa e la crescita, a seguito degli impegni europei assunti dall'Italia di riduzione del debito e contenimento del *deficit* strutturale, non sarebbe comunque possibile per il Governo adottare politiche anticicliche aumentando l'indebitamento netto. Con riferimento alla contabilità speciale 1778, precisa che essa, attualmente denominata « Agenzia delle Entrate – Fondi di Bilancio », è stata istituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 189 del 18 maggio 1998 ed è utilizzata per il trasferimento dei fondi agli agenti della riscossione, ai sensi del decreto ministeriale del 1° febbraio 1999, per la successiva erogazione ai contribuenti dei rimborsi in conto fiscale, a cura degli agenti medesimi; il pagamento diretto ai contribuenti dei rimborsi scaduti da più di 10 anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008; la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dalle compensazioni esercitate tramite modello F24; per crediti tributari, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e per determinati crediti d'imposta di natura agevolativa, secondo le specifiche disposizioni emanate in materia. Osserva che per effettuare le descritte operazioni, la contabilità speciale n. 1778 viene alimentata dai capitoli di spesa sui quali sono stanziati fondi a copertura dei crediti d'imposta compensabili e dei rimborsi. Rileva che le attuali disponibilità eccedenti rispetto alle occorrenze per i rimborsi ammontano a circa 1,5 miliardi di euro. Infine, segnala che numerose disposizioni normative, nel corso degli ultimi anni, hanno previsto il riversamento in entrata al bilancio dello Stato di fondi esistenti sulla contabilità speciale n. 1778. Evidenzia che, l'impatto relativo all'utilizzo di dette risorse è solo in termini di saldo netto da finanziare e non in termini di indebitamento netto. In proposito, fa pre-

sente che non è possibile ipotizzare coperture ulteriori a valere su tale contabilità e che pertanto il Governo, utilizzando la medesima, ha dovuto provvedere ad appositi reintegri di cassa. Con riferimento al Fondo unico giustizia, fa presente che esso reca risorse effettivamente disponibili pari a poco più di 1 miliardo di euro. Precisa che, a valere su una parte delle somme sequestrate, per le quali la probabilità di doverne effettuare la restituzione agli originari titolari è molto bassa, sono stati effettuati, sulla base della normativa vigente, versamenti all'entrata dello Stato a titolo di anticipazione delle future confische delle medesime somme. Fa presente che l'eventuale utilizzo di dette somme per la copertura di spese impatterebbe negativamente sui conti pubblici, in quanto le predette entrate sono considerate secondo i criteri di contabilità nazionale dei prestiti finché non interviene la confisca definitiva. Fa inoltre presente che i versamenti a titolo di anticipazione ammontano a 343 milioni e pertanto il fondo, al netto di tali anticipazioni, dispone di 722,52 milioni di euro e che, sulla base delle previsioni di entrate correlate ai nuovi sequestri e di uscite per la restituzione di beni eventualmente dissequestrati, al 31 dicembre 2012, il Fondo dovrebbe recare una disponibilità di circa 661 milioni di euro. Sottolinea come non sia comunque possibile coprire oneri permanenti con le risorse del predetto fondo. Con riferimento alle gestioni *in house*, osserva che è stato fornito un segnale politico nel senso di proceduralizzare il percorso per pervenire alle dismissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, nonché la Commissione per le questioni regionali e il Comitato per la legislazione, hanno espresso i prescritti pareri. Comunica che, prima dell'inizio della seduta, l'emendamento Boccuzzi 3.5 è stato ritirato dal presentatore. Avverte che sono state presentate 115 proposte emendative riferite al disegno di legge in esame e che, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, e 96-*bis*,

comma 7, del Regolamento le seguenti proposte emendative le seguenti proposte emendative non possono essere considerate ammissibili in quanto non strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge: Cambursano 1.01 volto ad aumentare le deduzioni per oneri di famiglia e a prevedere l'istituzione di un fondo per la famiglia, la cui dotazione è definita annualmente dalla legge di stabilità, al quale affluirebbero le risorse derivanti dalla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche con esclusive finalità di copertura; Cambursano 4.01 che dispone l'istituzione del Fondo per le imprese al quale affluiscono le risorse rivenienti dalla soppressione dei trasferimenti alle imprese e prevede la trasformazione di trasferimenti a fondo perduto nella concessione di crediti d'imposta; Turco 10.2, volto ad introdurre una delega per il riordino dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza; Vincenzo Antonio Fontana 14.1, relativo all'accesso al trattamento pensionistico per i professori universitari; Mantovano 14.01, recante disposizioni in materia di corso di formazione per gli allievi vice ispettore della Polizia di Stato; Mantovano 14.02, recante procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato; Osvaldo Napoli 16.8 volto a consentire agli enti territoriali non dissestati l'utilizzo di personale attraverso contratti di lavoro flessibile per garantire lo svolgimento dei servizi di educazione e assistenza all'infanzia e dei servizi connessi allo smaltimento dei rifiuti; Cambursano 21.01 che prevede la deducibilità di spese relative alla salute della famiglia, alla formazione dei figli e a interventi sugli immobili; Cambursano 22.02, relativo alla contribuzione figurativa per i lavoratori interessati da una riduzione stabile dell'orario di lavoro, a fronte di una riduzione della retribuzione.

Alfredo MANTOVANO (PdL) illustra le sue proposte emendative, soffermandosi, in particolare, sulla questione attinente

all'utilizzo del Fondo unico giustizia, sul quale si riserva di presentare appositi atti di sindacato ispettivo. Si dichiara, infatti, totalmente insoddisfatto dai chiarimenti forniti al riguardo dal rappresentante del Governo, il quale in sostanza ha fatto presente che delle risorse intestate a tale Fondo, che ammontano ad oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro, solo poco più di un miliardo di euro è effettivamente disponibile. Nella nota messa a disposizione, si evidenzia inoltre che l'ammontare netto delle disponibilità è stimabile in poco più di 660 milioni di euro, una quota della quale sarebbe tuttavia riferibile a somme sequestrate, per le quali potrebbe sorgere l'esigenza di restituzione agli aventi diritto. Dichiara di non comprendere le ragioni dell'indisponibilità dei fondi, esprimendo altresì dubbi su quanto asserito in ordine all'utilizzabilità di tali risorse solo per interventi *una tantum*. Osserva, infatti, come anche le risorse che sarebbero disponibili secondo la ricostruzione prospettata sarebbero comunque sufficienti a far fronte ai tagli che interessano le dotazioni di bilancio del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nei prossimi due anni. Nel segnalare, inoltre, come tali risorse potrebbero essere assai utili a sostenere gli oneri derivanti dall'accorpamento delle sedi giudiziarie, osserva come il Governo nelle riduzioni di spesa non abbia utilizzato il bisturi o la forbice, come si era assicurato, ma ha proceduto a tagli sostanzialmente indiscriminati. Ribadisce, in ogni caso, come sia stato disatteso l'impegno assunto dal Governo a fronte di un ordine del giorno sostenuto da tutte le forze politiche ed accolto dall'Esecutivo ed auspica una revisione dell'orientamento manifestato in questa sede.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti esprimerà parere contrario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme al relatore.

Alfredo MANTOVANO (PdL) accogliendo l'invito del relatore e del rappre-

sentante del Governo, ritira le proprie proposte emendative.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritira le proprie proposte emendative, che comunque ripresenterà ai fini dell'esame in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Osvaldo Napoli 1.2, 2.2 e 2.1 devono intendersi decaduti per assenza del presentatore.

Massimo BITONCI (LNP) illustra l'emendamento Dozzo 2.3, da lui sottoscritto unitamente a tutti i componenti del gruppo Lega Nord Padania, evidenziando come esso disponga in primo luogo la soppressione delle esenzioni previste in materia di trasparenza degli incarichi in favore delle Agenzie fiscali, nonché il ripristino della soppressione dell'Ente nazionale per il microcredito e il ripristino del termine del 1° gennaio 2013 per la liquidazione della società ARCUS SpA. Sottolinea, inoltre, come l'emendamento proponga la soppressione di disposizioni fortemente volute dal Ministro della sanità, volte a rafforzare i compiti dell'AGENAS, in passato presieduta dallo stesso Ministro. L'emendamento dispone, altresì, la soppressione dell'attribuzione al comune di Roma delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 14, comma 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché l'abrogazione delle autorizzazioni di spesa per l'emergenza immigrazione e per la sospensione degli adempimenti previdenziali e fiscali dell'isola di Lampedusa. Evidenzia come tutti gli interventi volti a conseguire risparmi siano finalizzati al reperimento di risorse destinati alla revisione della normativa volta a tutelare i cosiddetti lavoratori esodati.

La Commissione respinge l'emendamento Dozzo 2.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Osvaldo Napoli 3.1, Mancuso 3.4, Osvaldo Napoli 3.2, 3.3, 4.11, 4.12, 4.17, 4.13, 4.14 e 4.15 devono

intendersi decaduti per assenza dei presentatori. Dopo aver comunicato che gli emendamenti Toccafondi 4.8 e 4.9 sono stati ritirati, fa presente che gli emendamenti Osvaldo Napoli 4.16, Maurizio Turco 5.3 e 5.2 nonché Mancuso 5.7 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 5.8, volto a sospendere l'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* fino al 31 dicembre 2014 e a destinare i conseguenti risparmi a interventi per la messa in sicurezza per dell'edilizia sanitaria pubblica e l'edilizia scolastica.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 5.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Maurizio Turco 5.4, 5.5 e 5.6, Osvaldo Napoli 6.2, 7.2 e 7.3, nonché Mancuso 8.2 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori. Dopo aver avvertito che l'emendamento Tocci 8.1 è stato ritirato, fa presente che gli emendamenti Osvaldo Napoli 9.1 e 9.2, Iannaccone 10.1, Osvaldo Napoli 11.1 e 12.1, Vincenzo Antonio Fontana 14.1, Di Biagio 14.4 e 14.5, Moroni 15.8, 15.7 e 15.9, D'Anna 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6, Maurizio Turco 15.10, Osvaldo Napoli 16.6, 16.7 e 16.9, Tommaso Foti 17.3, 17.5, 17.4, 17.1 e 17.2, nonché Del Tenno 17.13 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Minardo 17.15 e 17.14 ed insiste per la votazione dei medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Minardo 17.15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Scilipoti 17.11 deve intendersi decaduto per assenza dei presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Minardo 17.14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tommaso Foti 17.6 e 17.7, Garagnani 18.3, Osvaldo Napoli 19.2, 19.10, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.11, 19.8 e 19.9 e Lo Presti 22.1 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio articolo aggiuntivo 22.01, che intende fornire una risposta alla questione dei lavoratori esodati, riprendendo il contenuto di una proposta di legge presentata dai deputati Damiano, Cazzola e Dozzo, che giace presso la Commissione lavoro della Camera.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come il tema affrontato dall'articolo aggiuntivo Borghesi 22.01 sia di particolare rilievo e sottolinea come si stia lavorando per procedere all'elaborazione di una proposta organica che fornisca una soluzione definitiva al problema apertosi con l'adozione della riforma pensionistica realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011. Ritiene, in questa ottica che non sia tuttavia questa la sede più opportuna per affrontare la materia, esprimendo riserve anche sulla scelta del Governo di un intervento nell'ambito del decreto-legge in esame, ed auspica che i presentatori ritirino l'articolo aggiuntivo 22.01 per valorizzarne la portata e consentire un suo esame serio ed approfondito in altra sede.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia che non è possibile effettuare una valutazione dei profili finanziari della proposta emendativa in discussione, che pur affronta un tema per il quale c'è grande attenzione da parte del Governo e di tutte le forze politiche. Ribadisce, quindi, l'opportunità di ritirare la predetta proposta al fine di consentire l'approfondimento delle valutazioni sui lavoratori esodati in altra sede.

Antonio BORGHESI (IdV) non accoglie l'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 22.01 ed insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borghesi 22.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Osvaldo Napoli 23.3 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) illustra il suo emendamento 23.1 e l'emendamento Gioacchino Alfano 23.2 che dichiara di sottoscrivere, evidenziando come le disposizioni che si propone di sopprimere o modificare intervengono su procedure concorsuali in corso con norme che nulla hanno a che vedere con la materia della riduzione della spesa pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gioacchino Alfano 23.2. e Marinello 23.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Maurizio Turco 23.4, Garagnani 23.5 e Zeller 24-bis.1 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori. Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate propone di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento approvato dal Senato.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul testo del provvedimento, richiamando le considerazioni già formulato in sede di esame preliminare.

Alberto GIORGETTI (PdL) formula preliminarmente alcune considerazioni in ordine al metodo dell'esame del provvedimento, osservando come il Parlamento sia ormai costretto a lavorare in tempi estremamente contenuti in ragione dell'esigenza di assicurare la tempestiva conversione in legge dei decreti presentati dal Governo in un contesto di elevata insta-

bilità dei mercati economici e finanziari. Ritiene, tuttavia, che anche in questo difficile quadro vi sarebbero state le condizioni per consentire alla Camera di dare il proprio contributo al miglioramento del testo in esame, sottolineando come con tale considerazione intenda anche richiamare l'attenzione sulla esigenza di assicurare un ruolo adeguato alla Commissione bilancio nell'ambito dell'esame dei futuri provvedimenti in materia economica e finanziaria. Reputa, infatti, che anche in sede di assegnazione dei provvedimenti la Commissione abbia visto un ridimensionamento del proprio ruolo, che disconosce la qualità che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione medesima. Nel sottolineare come ci si trovi davanti, sostanzialmente, ad un'occasione persa, esprime comunque pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha colto numerosi aspetti meritevoli di approfondimento in un provvedimento complesso e non del tutto omogeneo, che, più che realizzare una revisione approfondita della spesa pubblica, ha puntato al reperimento delle risorse necessarie ad rinviare il previsto incremento dell'IVA. Con riferimento alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, rileva che, al termine di una fase che ha visto un sensibile inasprimento del carico fiscale, in questo provvedimento si è finalmente avviato un processo volto ad un controllo selettivo della spesa pubblica, che rappresenta senza dubbio un passo avanti rispetto al passato, ma non appare ancora pienamente soddisfacente. Ritiene, in particolare, che debba essere riconsiderata l'efficacia delle misure in materia di riduzione dei consumi intermedi, di acquisti centralizzati e di spesa sanitaria, al fine di evitare che numerose disposizioni costituiscano semplici annunci privi di reale incidenza sulla spesa pubblica. Per quanto attiene al contenimento della spesa, esprime apprezzamento per la dichiarazione del sottosegretario Polillo in ordine alla volontà di non abbandonare la strada della definizione dei costi *standard*, evidenziando inoltre l'opportunità di assicurare un efficace utilizzo di risorse dispo-

nibili quali quelle del Fondo unico giustizia cui ha fatto riferimento il collega Mantovano. In questa ottica, sottolinea come sia ormai indispensabile un intervento che, fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, assicuri un adeguato sostegno alla crescita, in una congiuntura che mostra evidenti sintomi della recessione in atto. Ritiene, inoltre, necessario un intervento volto ad una sensibile riduzione del debito pubblico, che consentirebbe anche una riduzione della spesa per interessi sostenuta annualmente, creando gli spazi per ulteriori interventi di sostegno all'economia reale. In questa ottica anche alla luce delle recenti audizioni svoltesi su questi temi, rileva come il Governo sembri perseguire un intervento di manutenzione volto a reperire un volume di risorse quantificabile in 10-15 miliardi di euro annui, mentre, a suo avviso, dovrebbe valutarsi la possibilità di misure di maggiore impatto nella immediatezza. Ritiene, altresì, che la questione del finanziamento attraverso strumenti obbligazionari della Banca Monte dei Paschi di Siena avrebbe dovuto essere oggetto di un maggiore approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, evidenziando come si tratti di un'operazione sostanzialmente diversa da quelle realizzate in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. Esprime, inoltre, riserve sulle disposizioni relative alla razionalizzazione delle Agenzie fiscali, evidenziando come, in una fase nella quale si persegue il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale, si realizzino interventi che determinano modesti risparmi e rischiano di indebolire la funzionalità delle Agenzie. In questa ottica, segnala come, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il senatore Morando avesse proposto di accorpate le agenzie in un'unica struttura, prospettando un'ipotesi interessante che, a suo avviso, avrebbe potuto essere discussa con maggiore approfondimento nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante la delega legislativa in materia fiscale. Conclusivamente, sollecitando una riflessione sul ruolo della Commissione bilancio e una valorizzazione delle sue competenze,

annuncia il proprio voto favorevole al conferimento del mandato al relatore, con l'auspicio che questo decreto, che costituisce, a suo avviso, un provvedimento « ponte », possa preludere a futuri interventi volti a sostenere la crescita economica.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara preliminarmente di condividere le osservazioni di carattere generale del collega Giorgetti, che, a suo avviso, sollecitano una riflessione seria ed approfondita anche da parte dell'Esecutivo. Evidenzia infatti che al termine naturale della legislatura mancano ancora alcuni mesi e, pertanto, vi sono le condizioni per un maggiore equilibrio della ripartizione delle attività tra i due rami del Parlamento, osservando come la credibilità della politica passi anche dalla valorizzazione dei lavori parlamentari. Pur prendendo atto della limitatezza dei tempi disponibili, dovuta anche all'esigenza di tenere conto delle tensioni esistenti sui mercati, evidenzia come la Commissione possa assicurare un lavoro serio e condiviso sui provvedimenti al suo esame, come testimonia la relazione svolta dal relatore Nannicini, che ringrazia per il suo lavoro, la quale contiene spunti di grande interesse riferibili non tanto a modifiche del provvedimento in esame, ma alla definizione di un'agenda da realizzare in futuri provvedimenti. Nel sottolineare come la discussione abbia evidenziato come sussistano sensibilità comuni tra le diverse forze politiche che sostengono la maggioranza, ritiene che il Governo dovrebbe saper cogliere i segnali emersi nel corso del dibattito, che potrebbero costituire oggetto di futuri interventi in materia economica e finanziaria. In questa ottica, associandosi a quanto osservato dal collega Alberto Giorgetti, concorda sulla rilevanza della questione della riduzione del debito pubblico, in quanto il semplice conseguimento del pareggio di bilancio e l'adozione di politiche di rigore finanziario non garantiscono la riduzione dello *stock* del debito. Osserva, infatti, come una tempestiva riduzione del debito consentirebbe un contenimento della spesa per interessi, liberando risorse che potrebbero essere

destinate al sostegno dell'economia, e ritiene, pertanto, corretto approfondire il tema delle dismissioni patrimoniali. Giudica, quindi, con favore il provvedimento in esame, evidenziato tuttavia come le misure in esso contenute non siano pienamente soddisfacenti, specialmente per quanto attiene alla situazione finanziaria delle autonomie territoriali. Con riferimento, invece, agli strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ritiene che le disposizioni del decreto sollecitino una riflessione più ampia sul nostro sistema bancario, che manifesta sintomi di debolezza e problematiche che, in una prima fase, non sono forse state adeguatamente considerate. In definitiva, evidenzia come il dibattito svoltosi abbia evidenziato come permangano molti temi da affrontare nei prossimi mesi ed auspica che la Commissione possa svolgere un ruolo significativo nell'esame dei relativi provvedimenti, avvalendosi anche degli approfondimenti istruttori avviati in questa fase, che giudica particolarmente importanti. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) rileva preliminarmente come anche l'esame di questo decreto-legge abbia confermato la mutazione recentemente prodottasi nel nostro sistema parlamentare, ormai caratterizzato da un bicameralismo imperfetto ed alternato, nel quale prevale decisamente il ruolo del Senato della Repubblica. Quanto al contenuto del provvedimento, evidenzia come alcune disposizioni non appaiano pienamente convincenti, richiamando in primo luogo le norme relative all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate. In proposito, ritiene che la soppressione dei Monopoli di Stato rappresenti un'operazione estremamente rischiosa, considerata la particolare delicatezza dei compiti attribuiti a tale Amministrazione, ritenendo altresì erronea la

scelta di sopprimere l'Agenzia del territorio considerato il ruolo da essa esercitato nell'emissione di base imponibile immobiliare. Segnala, inoltre, che l'assenza di una disciplina transitoria rischia di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Esprime, inoltre, un giudizio critico sulla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, che, a suo avviso, determina una destrutturazione dell'intero settore che finirà per avvantaggiare solo alcuni operatori privati. Pur con queste riserve e con quelle manifestate nel corso dell'esame delle proposte emendative, esprime pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore ed annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di conferirgli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) fa presente preliminarmente che il suo gruppo non ha presentato emendamenti ma si riserva di presentare nove proposte emendative in Assemblea. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che, come è suo costume, ha utilizzato argomenti convincenti in quanto basati sui numeri. Dopo aver osservato come uno dei temi fondamentali del provvedimento sia rappresentato dalle misure relative agli enti locali, rileva come in seguito al netto ridimensionamento della dimensione provinciale e alla riduzione del numero dei piccoli comuni, il ruolo delle amministrazioni comunali sia destinato a divenire centrale. Per quanto concerne gli anticipi della riforma tributaria contenuti nel testo, rileva come occorra concentrarsi non solo sui costi *standard* ma anche sui fabbisogni standard al fine di garantire un livello adeguato dei servizi pubblici. Sottolinea inoltre come l'impostazione di fondo del provvedimento sia quella di puntare sulla crescita, spendendo meglio per spendere meno, e di ridurre la pressione fiscale. Rileva quindi come definire il Presidente del Consiglio come l'uomo delle tasse non tenga conto di come la manovra lorda per il 2012, pari a 25 miliardi di euro, sia costituita in gran parte dalla riforma previdenziale e come i

contributi previdenziali vengano considerati al fine di individuare il livello della pressione fiscale. Ritiene che la *spending review* rappresenti un metodo innovativo rispetto all'esperienza di questi ultimi tre anni, nei quali sono stati realizzati con criterio ragionieristico tagli lineari per decine di miliardi di euro. Osserva inoltre come la riduzione della pressione fiscale vada perseguita anche attraverso la lotta all'evasione che rappresenta il problema etico fondamentale del Paese. Ritiene, infine, che non debba essere accantonata la questione della patrimoniale, rispetto alla quale si è espressa favorevolmente anche Confindustria e che deve essere vista come uno strumento per realizzare una più equa distribuzione del carico fiscale.

Renato CAMBURSANO (Misto) ricorda di aver a suo tempo proposto la patrimoniale come possibile alternativa all'IMU. Ringrazia quindi il relatore del lavoro svolto, dal quale sono venuti anche stimoli e indicazioni per il futuro. Nel condividere l'opportunità di rilanciare il ruolo della Commissione nella parte finale della legislatura, osserva come la strategia del Governo di coniugare il rigore con la ripresa produttiva debba subire adesso, dopo la ratifica del *fiscal compact* e la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, una accelerazione attraverso l'adozione di misure anticicliche basate anche, ma non solo, sulle risorse rivenienti dal provvedimento in esame. Osserva quindi come occorra riconoscere che il provvedimento, accanto ad interventi mirati da valutare positivamente, si basi tuttavia ancora anche su tagli lineari effettuati soprattutto nei confronti delle amministrazioni locali. Osserva infine come il risanamento della finanza pubblica non possa comportare la svendita del nostro sistema produttivo, ed in particolare delle imprese di maggiore rilievo, che appaiono gestite in maniera complessivamente positiva e rispetto alle quali bisogna semmai richiamare gli azionisti alla correttezza dei comportamenti e

chiedere allo Stato di valorizzare al meglio le proprie partecipazioni.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come il sistema istituzionale che si è, di fatto, venuto a creare, determini lo svilimento di almeno uno dei due rami del Parlamento, in una situazione di monocalismo alternato. Ricorda i dibattiti che si sono svolti in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in ordine alle cause e alle responsabilità della creazione dell'attuale livello di debito pubblico in Italia. Richiama in proposito la celebre definizione dell'allora Ministro Tremonti che definì il debito pubblico come un albero storto, imputando le cause della sua formazione principalmente alla finanza locale. Ricorda come l'onorevole Nannicini abbia, a suo tempo, criticato aspramente tale definizione, mentre oggi il Governo Monti sembra avere proseguito la stessa strada, penalizzando fortemente gli enti locali. Ritiene che le cause più profonde dell'alto livello del differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e i corrispondenti titoli tedeschi sia da ricercare nell'assetto istituzionale dello Stato che ancora non riesce a ridurre il peso della burocrazia centrale, attribuendone la responsabilità alle comunità locali. Osserva in proposito come la riforma della legge elettorale non sarà sufficiente, in assenza di una revisione complessiva dell'assetto dello Stato, ed allentare le tensioni sui mercati internazionali a danno dell'Italia.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO
DEL DECRETO LEGGE**

ART. 1.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

1. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riduzioni previste per il Ministero dell'interno e per il Ministero della giustizia secondo gli importi indicati nel predetto allegato 1 corrispondono assegnazioni di pari importo provenienti annualmente in eguale misura dal Fondo unico giustizia.

1. 1. Mantovano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Meno spesa per acquisti di beni e servizi, più deduzioni per carichi di famiglia).

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso

una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 3, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Deduzioni per oneri di famiglia).

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo, n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 euro nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetti da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.

2. La deduzione di cui al comma 2 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le deduzioni di cui al comma 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 2 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta suc-

cessivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

1. 01. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: comparto sicurezza, aggiungere le seguenti: i Corpi e servizi di polizia locale.

2. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 11, alinea, dopo le parole: dal comma 1, aggiungere le seguenti: e dall'articolo 16 comma 8.

Conseguentemente:

a) al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: le domande di ricollocazione aggiungere le seguenti: senza adeguata motivazione;

b) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11, lettera a).

2. 1. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 20-bis.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. L'Ente nazionale per il micro-credito di cui all'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.

23-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

23-quater. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio da' evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli

adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.

23-quinquies. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.

23-sexies. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

23-septies. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.

23-octies. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse

strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

23-*octies*. È abrogato l'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

b) *al medesimo articolo 12 ai commi 24, 26, 27 sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la seguente: 2013;*

c) *all'articolo 15, comma 25-*bis*, sopprimere il terzo e quarto periodo;*

d) *all'articolo 16, sopprimere il comma 12-*octies*;*

e) *sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

ART. 22.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;

2) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2012 »;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012 »;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « e-*ter*) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della

data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo »;

b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 6, comma 2-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei limiti delle risorse e » sono soppresse;

b) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 »;

c) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

f) *all'articolo 23, sopprimere i commi 11 e 12-*octies*.*

2. 3. Dozzo, Maroni, Bossi, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Lussana, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Fugatti, Alessandri, Allasia, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavalotto, Chiappori, Comaroli, Nunziante Consiglio, Crosio, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Follegot, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

ART. 3.

*Al comma 2-*bis*, lettera b), sostituire le parole da: Le Regioni fino a: di immobili*

di loro proprietà *con le seguenti*: Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime.

3. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili rispetto ai quali è stata esercitata tale facoltà di recesso, è prevista una procedura semplificata per chiedere ed ottenere la modifica di destinazione di uso dell'immobile.

3. 4. Mancuso.

Al comma 12, lettera c), dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

3. 5. Boccuzzi.

Al comma 14, sopprimere la lettera a).

3. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 6 dopo le parole « ai sensi dell'articolo 143 » sono inserite le seguenti: « ed anche dell'articolo 153 »; al

termine del periodo, la parola « compatibile » è sostituita con la seguente « compatibili ».

3. 3. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione).

1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993.

3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rive-

nienti da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 1, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.»

3. 01. Cambursano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo immobiliare « Italia » per l'abbattimento del debito pubblico).

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata fondo immobiliare Italia S.p.a. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.a. può collocare titoli obbligazionari sul mercato.

2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare Italia S.p.a. il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari alla valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.

3. La fondo immobiliare Italia S.p.a., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare Italia S.p.a. è aperta ai soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.

4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.a. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con *warrant* negoziabile separatamente.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del

totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.

3. 02. Cambursano.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: da prestazione di servizi affidati senza gara a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

4. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle amministrazioni controllanti non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né sconta oneri tributari o di alcuna altra natura.

4. 1. Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in ma-

teria nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto.

4. 12. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, gli affidamenti di servizi in essere in favore delle predette società cessano alla data del 31 dicembre 2013 e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le medesime società non possono comunque ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi.

Conseguentemente, al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: dal 1° gennaio 2014 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) sopprimere il secondo periodo.

4. 10. Mantovano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche aventi rilevanza economica con le seguenti: operanti nel settore relativo ad insediamenti produttivi e commerciali, e di rilevanza economica.

4. 3. Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica aggiungere le seguenti: alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. 2. Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica *inserire le seguenti:* alle società che svolgono servizi culturali.

4. 17. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: del presente decreto *aggiungere le seguenti:* alle società di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

a) *dopo le parole:* comunitari del settore agricolo *aggiungere le seguenti:* e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-bis;

b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. 13. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: del settore agricolo.

4. 4. Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1 Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. 14. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte.

4. 15. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: Qualora siano nominati membri dei suddetti consigli dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante, i medesimi hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari rispettivamente all'amministrazione o alla società di appartenenza ai sensi del comma precedente.

4. 5. Cambursano.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: l'alta formazione tecnologica *aggiungere le seguenti:* nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.

4. 6. Cambursano.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: operanti *con le seguenti:* aventi finalità.

4. 8. Toccafondi.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: operanti *aggiungere le seguenti:* direttamente o indirettamente.

4. 9. Toccafondi.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: l'affidamento diretto *aggiungere le seguenti:* delle attività di cui al comma 1.

4. 16. Osvaldo Napoli.

Al comma 13, primo periodo, aggiungere le parole: nonché alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale.

4. 7. Cambursano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato Spa. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulte-

riori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del *deficit*.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

4. 01. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

7-ter. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge uno o più decreti secondo i criteri e le disposizioni di cui agli articoli elencati nel periodo precedente.

7-*quater*. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 2043, 2044 e 2257, sono abrogati;

b) all'articolo 2013, le parole: « sulla rappresentanza militare e » sono soppresse;

c) all'articolo 2045, le parole: « e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza » sono soppresse;

d) all'articolo 2046, le parole: « coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, » sono soppresse;

e) all'articolo 2129, le parole: « , sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate » sono soppresse.

7-*quinqüies*. Il capo I, del libro quarto, titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.

7-*sexies*. I risparmi di spesa realizzati in attuazione dei commi 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinqüies*, valutati non inferiore a euro 2.000.000 per il 2012 e non inferiori a euro 5.200.000 a decorrere dal 2013, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa

realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 390.000.000, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. In considerazione dell'autonomia gestionale ed organizzativa sancita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché in forza del CCNL privato siglato tra i sindacati e l'associazione degli enti previdenziali privati, i commi 2, 4, 7 del presente articolo non si applicano agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 5 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

5. 7. Mancuso.

Al comma 10, lettera a), capoverso, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni pubbliche che con apposita attestazione dimostrano che i servizi espletati in proprio determinano maggiori risparmi di spesa di quelli derivanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo.

5. 1. Mantovano.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

14-*ter*. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2026, gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente

comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore di interventi per la messa in sicurezza dell'edilizia sanitaria pubblica e dell'edilizia scolastica.

5. 8. Borghesi, Di Stanislao, Mura, Evangelisti.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

14-ter. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 4. Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere i seguenti:

14-ter. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 1621. (*Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari*).

1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento eco-

nomico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare ».

14-quater. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

14-ter. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. Il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale della questura ove presta servizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 6.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

6. 1. Cambursano.

Al comma 17, sostituire il primo periodo con il seguente: a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.

6. 2. Osvaldo Napoli

ART. 7.

All'articolo 7, comma 22, aggiungere, infine, il seguente periodo: Con successivo

provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell'interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle informazioni di cui al presente comma.

7. 2. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 41.

7. 3. Osvaldo Napoli.

ART. 8.

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: , ne agli enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

8. 2. Mancuso.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Conseguentemente, sono ridotti proporzionalmente di pari importo gli importi di cui all'Allegato 3.

8. 1. Tocci.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, premettere le parole: Eccezion fatta per i servizi culturali.

9. 2. Osvaldo Napoli.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: mantenimento aggiungere le seguenti: della circoscrizione provinciale soppressa e/o accorpata per almeno 5 anni quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato e degli altri Uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati sulla base della provincia accorpata e/o soppressa:

Conseguentemente alla lettera e) numero 1, dopo la parola: assegnazione aggiungere la seguente: entro 5 anni.

10. 1. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza dal Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente periodo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

2-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

2-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n.121, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo

criteri di competenza tecnico professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati ».

2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma *2-bis* i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.

10. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione *aggiungere le seguenti:* compresa la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 12.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Il presente articolo non si applica al Comitato minori stranieri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.

12. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) all'articolo 23, sopprimere il comma 7;

b) all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: *1-bis.* Alla copertura degli oneri, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 319.428.400 euro per l'anno 2013, a 527.472.000 per l'anno 2014, a 694.699.050 per l'anno 2015 e a 758.533.300 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fondo unico giustizia e, per l'anno 2013, attraverso il contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.

14. 2. Mantovano.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « A decorrere dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2010, 2011 e 2012 ». In fine è aggiunto il seguente periodo: « La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cinquanta per cento per il triennio 2013-2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016 ».

2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 119.785.650 euro per l'anno 2013, e a 197.802.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fondo unico giustizia e, per l'anno 2013, attraverso il contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 7.

14. 3. Mantovano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. I professori universitari di prima fascia, già in possesso di decreto rettoriale di pensionamento al raggiungimento del settantaduesimo anno di età, sono collocati, a domanda, fuori ruolo al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età, per un periodo di ulteriori due anni. I professori di cui al precedente periodo, collocati fuori ruolo, mantengono le prerogative accademiche e le funzioni che già ricoprivano prima del decreto rettoriale, proprie dello *status* di professore di ruolo. Agli stessi soggetti di cui al primo periodo è erogato, senza oneri aggiuntivi a carico delle rispettive università, il trattamento pensionistico ordinariamente spettante a carico del competente ente previdenziale.

14. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 24.

14. 4. Di Biagio.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 23 nonché alle indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte, rispettivamente, di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.

14. 5. Di Biagio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo vice ispettore della Polizia di Stato).

1. Per i concorsi interni per la nomina alla qualifica di vice ispettore della polizia

di Stato, di cui all'articolo 27-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2011, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i relativi corsi secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore dalla data di conclusione del primo dei corsi riferito ad ogni singolo concorso e senza effetti retroattivi sul trattamento economico accessorio.

14. 01. Mantovano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato).

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;

b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili

al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. 1 posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

1) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità

stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica.

14. 02. Mantovano.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

15. 8. Moroni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2012.

15. 1. Cambursano.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono*

abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.

15. 2. Cambursano.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2013 fino alla fine del comma, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 1° gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012 ».

15. 7. Moroni.

Sopprimere il comma 11-bis.

15. 9. Moroni.

Sopprimere i commi 15, 16, 17, 18 e 19.

15. 3. D'Anna, Marmo.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario

nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere, nei tre anni successivi, alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini del calcolo delle tariffe può tenersi conto dei tariffari regionali approvati all'esito di attività istruttorie che diano conto di ciascun fattore di costo utilizzato o che risultino coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio».

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2015, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali è effettuato con le modalità di cui all'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

17-*ter*. All'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si procede con cadenza triennale.

15. 4. D'Anna, Marmo.

Al comma 15, sostituire le parole: sulla base dei dati di costo disponibili *con le seguenti:* sulla base dei dati di costo rilevati su un campione di strutture sanitarie private accreditate, le cui dimensioni siano coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra

il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante « Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio ».

15. 5. D'Anna, Marmo.

Al comma 15, sostituire le parole: sulla base dei dati di costo disponibili con le seguenti: sulla base dei dati di costo.

15. 6. D'Anna, Marmo.

Dopo il comma 25-ter, aggiungere il seguente:

25-quater. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3. »;

e, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato. ». I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

15. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni).

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata, al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia, istituito a decorrere dall'anno 2012, e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

15. 01. Cambursano.

ART. 16.

Al comma 2, dopo le parole: entro il 30 settembre 2012, aggiungere i seguenti periodi: A questo scopo, entro il 20 agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna regione. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi

di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma e da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna regione diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare l'ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012.

16. 1. Cambursano.

Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo, con il seguente: Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonome locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.

16. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: entro il 30 settembre 2012, *aggiungere i seguenti periodi:* A questo scopo, tenendo conto delle analisi della spesa di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 20 agosto 2012, avanza una proposta di riduzioni da imputare all'aggregato dei comuni di ogni regione. Entro il 15 settembre 2012 l'ANCI formula osservazioni sul riparto regionale delle riduzioni proposto dal Ministro, anche proponendo criteri, modalità di calcolo e parametri diversi da quelli adottati dal Ministro. Entro il 25 settembre 2012 ogni singola Regione formula alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali una proposta di imputazione delle riduzioni a ciascun comune della Regione stessa, da mettere a base della deliberazione di cui al presente comma.

16. 2. Cambursano.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 *fino a:* a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* sono ridotti di 350 milioni di euro per l'anno 2012 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo.

16. 3. Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo ai pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edi-

lizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.

16. 4. Cambursano.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le unioni di comuni e i comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente capoverso, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti del presente decreto.

16. 7. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il

2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.

16. 8. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. È soppresso l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. All'articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, *dopo le parole:* « pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato » *sono aggiunte le seguenti:* « e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo ».

16. 5. Cambursano.

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

12-nonies. Il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è rinviato al 31 ottobre 2012.

16. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 3. Foti, Corsaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia *con le seguenti:* da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale o nella popolazione residente in ciascuna provincia.

17. 5. Tommaso Foti, Corsaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e *con le seguenti:* da individuarsi nella dimensione territoriale o.

Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto *aggiungere le seguenti:* di uno.

17. 4. Tommaso Foti, Corsaro.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con un'unica provincia della medesima regione, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possiede i requisiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nella prima parte del presente comma.

17. 1. Tommaso Foti, Corsaro, Polledri.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le Province istituite alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1871, n. 33, escluse quelle di cui al comma 1 del successivo articolo 18.

17. 2. Tommaso Foti, Corsaro.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con oltre il 90 per cento dei comuni montani. Sono fatte altresì salve le province limitrofe per le quali la distanza tra i rispettivi capoluoghi sia superiore a 75 chilometri. Ai fini del presente articolo, ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti, la distanza tra i capoluoghi di province limitrofe è determinata sulla base della effettiva percorrenza stradale e non sulla distanza aerea.

17. 13. Del Tenno.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nell'ipotesi di riordino si tiene conto della necessità di assicurare l'invarianza dei servizi ai cittadini e, ai territori interessati, una distribuzione uniforme degli uffici e dei servizi provinciali. A tal fine valuta l'opportunità di mantenere, per taluni servizi e funzioni, delle sedi distaccate.

17. 15. Minardo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nell'eventualità che le Regioni non ottemperassero a quanto di competenza, trascorsi novantatré giorni dalla citata data di pubblicazione, il Governo può procedere al riordino prevenendo la possibilità di accorpate anche province confinanti ubicate in regioni diverse secondo un piano nazionale di riordino delle autonomie locali.

17. 11. Scilipoti, Marmo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nelle ipotesi e proposte di riordino le regioni stabiliscono, sentiti i consigli provinciali uscenti, le denominazioni della nuova provincia. Tali denominazioni, salvo il caso in cui siano stabilite *ex novo*, non possono coincidere con quella di una delle province accorpate, ma possono consistere nella sommatoria delle precedenti denominazioni.

17. 14. Minardo.

Al comma 6, dopo le parole: di indirizzo e di coordinamento aggiungere le seguenti: , comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente:

a) al comma 10, alinea, sopprimere le parole: All'esito della procedura di accorpamento;

b) al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza;

c) al comma 10, sostituire la lettera b-bis) con le seguenti:

« b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo livello;

b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;

b-quater) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale;

b-quinquies) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b-sexies) amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile;

d) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

17. 8. Cambursano.

Al comma 10, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

b-ter) promozione e valorizzazione dei beni culturali, coordinamento ed assi-

stenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori.

17. 6. Foti, Corsaro.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Resta altresì fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

17. 7. Foti, Corsaro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove province istituite ai sensi del comma 4, le province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova provincia.

17. 9. Cambursano.

ART. 18.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: Bologna.

18. 3. Garagnani.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In deroga a quanto stabilito nel primo periodo, si applica l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione alle deliberazioni assunte dai comuni almeno tre mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, a

maggioranza assoluta dei propri componenti, di non far parte della città metropolitana, optando per una provincia confinante.

18. 1. Cambursano.

ART. 19.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

m) coordinamento delle attività commerciale dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

n) costruzione, gestione e manutenzione e delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;

o) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il come e abbia la titolarità;

p) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente.

19. 1. Cambursano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, lettera b) sostituire le parole: di ambito comunale con le seguenti: di competenza comunale.

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

m) gestione dell'ambiente e del territorio;

n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza.

b) al comma 1, lettera b) capoverso comma 28, primo periodo, dopo le parole: ad esclusione della lettera l) aggiungere le seguenti: e delle lettere m) ed n).

19. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 28, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui alla lettera l) di cui al comma 27.

19. 10. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 30, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento con le seguenti: nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l'ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento.

19. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 31, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

19. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 31-ter con il seguente:

« 31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28 ».

19. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune con le seguenti: non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.

19. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54.

19. 7. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, capoverso articolo 32, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, deve essere assicurato il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, capoverso articolo 32, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, in-

dipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l'unione. Il Presidente dell'unione può designare un coordinatore.

19. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 il comma 31 è abrogato.

19. 8. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.

19. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile con il conflitto di interesse).

1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi

gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo I della legge n. 449 del 1997; ».

2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideeterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti

dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione del comma 1, confluiscono in un fondo per la famiglia appositamente istituito. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel documento di economia e finanza.

21. 01. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 22.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori iscritti del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.

22. 1. Lo Presti, Muro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

ART. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) in via sperimentale dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 59 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 60 anni, per i lavoratori autonomi;

b) in via sperimentale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 61 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

10-*ter*. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10-*bis* il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1° gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-*bis*, ai fini di una sua eventuale prosecuzione ».

2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) alla lettera a), le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

d) alla lettera c), le parole: « in tale secondo caso gli interessati restano tuttora a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 »;

e) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018 ».

3. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « le disposizioni di cui al comma 17 si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

ART. 22-ter.

(Modifiche all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

1. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 41 2-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011, »;

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».

ART. 22-quater.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22-bis e 22-ter, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno

2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

22. 01. Borghesi, Mura, Paladini, Messina, Formisano, Barbato.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa ».

22. 02. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 9, sostituire le parole: 9 milioni di euro, per l'anno 2012 con le seguenti: 240 milioni di euro, per l'anno 2012 diretti ai comuni.

23. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 12-duodecies, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Le farmacie ubicate nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le quali risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione in base ai nuovi parametri di cui al comma 1, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni.

23. 2. Gioacchino Alfano.

Sopprimere i commi 12-septies-decies e 12-duodecies.

23. 1. Marinello.

Dopo il comma 12-undevicies, aggiungere il seguente:

12-vicies. Ferme restando le procedure di commissariamento degli enti vigilati dal Ministero della Salute, comunque denominati, previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione e alla loro struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti, o alla sostituzione del

commissario in carica, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è scelto nell'ambito del ruolo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero vigilante. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 12-undevicies, aggiungere il seguente:

12-vicies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 5. Garagnani.

ART. 24-bis.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo fino a: comma 3.

Conseguentemente, sostituire le parole: predette regioni con le seguenti: regioni a statuto speciale.

24-bis. 1. Zeller, Brugger.